



Giunte e Commissioni

RESOCONTO SOMMARIO

n. 188

Resoconti

Allegati

GIUNTE E COMMISSIONI

Sedute di giovedì 9 maggio 2019

I N D I C E

Commissioni riunite

8^a (Lavori pubblici, comunicazioni) e 13^a (Territorio, ambiente, beni ambientali):

Plenaria (*)

Commissioni permanenti

1^a - Affari costituzionali:

Sottocommissione per i pareri Pag. 5

Plenaria » 7

2^a - Giustizia:

Plenaria (antimeridiana) » 11

Ufficio di Presidenza (Riunione n. 67) » 27

Ufficio di Presidenza (Riunione n. 68) » 27

Plenaria (pomeridiana) » 27

4^a - Difesa:

Ufficio di Presidenza (Riunione n. 15) » 37

Plenaria » 37

6^a - Finanze e tesoro:

Plenaria » 43

7^a - Istruzione pubblica, beni culturali:

Ufficio di Presidenza (Riunione n. 49) » 45

Plenaria » 45

9^a - Agricoltura e produzione agroalimentare:

Plenaria » 48

(*) *Il riassunto dei lavori della Commissione 8^a (Lavori pubblici, comunicazioni) e 13^a (Territorio, ambiente, beni ambientali) (riunite) verrà pubblicato in un separato fascicolo di supplemento del presente 188° Resoconto delle Giunte e delle Commissioni parlamentari del 9 maggio 2019.*

N.B. Sigle dei Gruppi parlamentari: Forza Italia-Berlusconi Presidente: FI-BP; Fratelli d'Italia: FdI; Lega-Salvini Premier-Partito Sardo d'Azione: L-SP-PSd'Az; MoVimento 5 Stelle: M5S; Partito Democratico: PD; Per le Autonomie (SVP-PATT, UV): Aut (SVP-PATT, UV); Misto: Misto; Misto-Liberi e Uguali: Misto-LeU; Misto-MAIE: Misto-MAIE; Misto-Più Europa con Emma Bonino: Misto-PEcEB; Misto-PSI: Misto-PSI.

10 ^a - Industria, commercio, turismo:		
<i>Ufficio di Presidenza (Riunione n. 55)</i>	<i>Pag.</i>	58
<i>Plenaria</i>	»	58
<i>Ufficio di Presidenza (Riunione n. 56)</i>	»	59
11 ^a - Lavoro pubblico e privato, previdenza sociale:		
<i>Plenaria</i>	»	60
14 ^a - Politiche dell'Unione europea:		
<i>Plenaria</i>	»	64

Commissioni bicamerali

Questioni regionali:		
<i>Plenaria</i>	<i>Pag.</i>	68
Vigilanza sull'anagrafe tributaria:		
<i>Plenaria</i>	»	70
Per la sicurezza della Repubblica:		
<i>Plenaria</i>	»	72
Per l'attuazione del federalismo fiscale:		
<i>Ufficio di Presidenza</i>	»	73
<i>Plenaria (1^a antimeridiana)</i>	»	73
<i>Plenaria (2^a antimeridiana)</i>	»	74

AFFARI COSTITUZIONALI (1^a)

Giovedì 9 maggio 2019

Sottocommissione per i pareri**37^a Seduta***Presidenza del Presidente della Commissione*
BORGHESI*La seduta inizia alle ore 9,45*

(1248) *Conversione in legge del decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32, recante disposizioni urgenti per il rilancio del settore dei contratti pubblici, per l'accelerazione degli interventi infrastrutturali, di rigenerazione urbana e di ricostruzione a seguito di eventi sismici*

(Parere alle Commissioni 8^a e 13^a riunite. Rimessione alla sede plenaria)

Il senatore PARRINI (PD) chiede che l'esame del provvedimento in titolo venga rimesso in sede plenaria.

La Sottocommissione prende atto e l'esame è quindi rimesso alla sede plenaria.

(1249) *Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 29 marzo 2019, n. 27, recante disposizioni urgenti in materia di rilancio dei settori agricoli in crisi e di sostegno alle imprese agroalimentari colpite da eventi atmosferici avversi di carattere eccezionale e per l'emergenza nello stabilimento Stoppani, sito nel Comune di Cogoletto, approvato dalla Camera dei deputati*

(Parere alla 9^a Commissione su testo ed emendamenti. Esame. Parere non ostativo con osservazioni sul testo. Parere in parte non ostativo con condizioni, in parte non ostativo con osservazioni, in parte non ostativo sugli emendamenti)

Il relatore BORGHESI (L-SP-PSd'Az) riferisce sul disegno di legge in titolo, proponendo di esprimere, per quanto di competenza, un parere non ostativo con le seguenti osservazioni:

– all'articolo 3, così come modificato nel corso dell'esame presso la Camera dei deputati, si ravvisa l'opportunità di un coordinamento della

normativa introdotta con quanto già disposto, con riferimento al latte vaccino, dal decreto ministeriale 7 aprile 2015, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 20 maggio 2015, n. 115;

– all’articolo 8, comma 1, capoverso «Art. 18-*bis*», comma 1, sarebbe opportuno indicare puntualmente la normativa alla quale si può derogare, in analogia con quanto invece disposto all’articolo 12, comma 6;

– all’articolo 12, comma 1, occorre specificare con quale atto il Ministero dell’ambiente deve individuare, entro novanta giorni dall’entrata in vigore del decreto-legge, le misure necessarie per porre termine all’emergenza dello stabilimento Stoppani di Cogoleto.

Illustra quindi i relativi emendamenti, proponendo di esprimere, per quanto di competenza, i seguenti pareri:

– sull’emendamento 4-*bis*.0.2 parere non ostativo, a condizione che la disposizione ivi prevista sia formulata come facoltà, nel rispetto dell’autonomia riconosciuta alle Regioni in materia;

– sugli emendamenti 8-*quater*.1, 8-*quater*.8 e 8-*quater*.9 parere non ostativo, rilevando l’opportunità di assicurare, nei procedimenti di adozione dei decreti interministeriali ivi previsti, il coinvolgimento delle Regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano, nel rispetto delle competenze ad esse spettanti in materia;

– sugli emendamenti 9.0.2, 9.0.3, 9.0.4, 9.0.5 e 9.0.10 parere non ostativo, a condizione che le disposizioni a carico di alcune Regioni, in materia di declaratoria di eccezionalità degli eventi atmosferici, siano formulate come facoltà, nel rispetto dell’autonomia regionale;

– sui restanti emendamenti, parere non ostativo.

La Sottocommissione conviene.

(980) OSTELLARI ed altri. – Modifiche al codice penale e al codice di procedura penale e altri misure in materia di circonvizione di persone anziane

(Parere alla 2^a Commissione su testo ed emendamenti. Esame. Parere non ostativo con osservazioni sul testo. Parere non ostativo sugli emendamenti)

Il relatore BORGHESI (*L-SP-PSd’Az*), esaminato il disegno di legge in titolo, esprime, per quanto di competenza, parere non ostativo, con la seguente osservazione:

– all’articolo 1, si segnala che l’abuso della situazione di bisogno o della condizione emotiva del soggetto offeso non è riferito, nell’attuale formulazione, alle sole persone anziane, oggetto invece della rubrica dell’articolo 643-*bis*, che viene introdotto nel codice penale.

Esaminati altresì i relativi emendamenti, esprime, per quanto di competenza, parere non ostativo.

La Sottocommissione conviene.

(658) Nunzia CATALFO ed altri. – Disposizioni per l'istituzione del salario minimo orario
(Parere alla 11^a Commissione su testo ed emendamenti. Esame. Parere non ostativo)

Il relatore BORGHESI (*L-SP-PSd'Az*) illustra il disegno di legge in titolo e gli emendamenti ad esso riferiti, proponendo di esprimere, per quanto di competenza, un parere non ostativo.

La Sottocommissione conviene.

La seduta termina alle ore 10.

Plenaria

80^a Seduta

Presidenza del Presidente
BORGHESI

La seduta inizia alle ore 10,05.

IN SEDE CONSULTIVA

(1248) Conversione in legge del decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32, recante disposizioni urgenti per il rilancio del settore dei contratti pubblici, per l'accelerazione degli interventi infrastrutturali, di rigenerazione urbana e di ricostruzione a seguito di eventi sismici

(Parere alle Commissioni 8^a e 13^a riunite. Esame. Parere non ostativo con osservazioni)

Il presidente BORGHESI (*L-SP-PSd'Az*), relatore, riferisce sul disegno di legge in titolo, il cui esame è stato rimesso alla sede plenaria dalla Sottocommissione per i pareri, e propone di esprimere un parere non ostativo con osservazioni, pubblicato in allegato.

Il senatore PARRINI (*PD*) esprime un giudizio molto critico sul provvedimento, che – a suo avviso – rischia di arrecare un *vulnus* al principio di legalità, per il ridimensionamento del ruolo dell'ANAC, nonché alla concorrenza tra imprese. Si reintroduce, infatti, una modalità di affidamento dei lavori – quella della procedura negoziata – che era stata modificata dal decreto legislativo n. 50 del 2016; si prevedono, inoltre, l'aggiudicazione dei lavori in base al massimo ribasso e con affidamento diretto, nonché la possibilità di affidare lavori in subappalto a imprese partecipanti alla gara, con aumento dei rischi di opacità e fenomeni corruttivi.

Pertanto, a nome del Gruppo PD, annuncia un voto contrario.

Il senatore BRESSA (*Aut (SVP-PATT, UV)*), nel concordare con le motivazioni illustrate dal senatore Parrini, dichiara il proprio voto contrario.

Il senatore GRASSI (*M5S*) sottolinea che la norma va considerata in una cornice di sistema più ampia, tenendo conto delle norme già varate dal Governo per contrastare i reati corruzione, con relativo aumento del quadro sanzionatorio.

Alla luce dei dati preoccupanti forniti dall'ANCE e dall'UPI sul numero di opere pubbliche bloccate a causa di ostacoli amministrativi e burocratici, con ripercussioni negative per l'utenza e il PIL nazionale, il provvedimento mira a prevedere un *iter* più snello, soprattutto per i lavori di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, al fine di rilanciare l'economia del Paese.

Se da un lato si innalza il limite delle prestazioni subappaltabili dal 30 al 50 per cento, dall'altro occorre ricordare che la verifica del possesso dei requisiti di carattere generale e di quelli di idoneità e di capacità degli offerenti è effettuata a monte, da parte delle stazioni appaltanti.

Pertanto, ritiene che il decreto-legge in titolo costituisca un punto di equilibrio tra il controllo e l'intervento repressivo dello Stato e la possibilità di azione della pubblica amministrazione.

A nome del Gruppo, annuncia, quindi, un voto favorevole.

Accertata la presenza del prescritto numero di senatori, la Commissione approva la proposta di parere non ostativo con osservazioni, avanzata dal relatore.

IN SEDE REFERENTE

(1144) Deputato IEZZI ed altri. – *Distacco dei comuni di Montecopiolo e Sassofeltrio dalla regione Marche e loro aggregazione alla regione Emilia-Romagna, nell'ambito della provincia di Rimini, ai sensi dell'articolo 132, secondo comma, della Costituzione*, approvato dalla Camera dei deputati

(720) BARBONI ed altri. – *Distacco dei comuni di Montecopiolo e Sassofeltrio dalla regione Marche e loro aggregazione alla regione Emilia-Romagna, nell'ambito della provincia di Rimini, ai sensi dell'articolo 132, secondo comma, della Costituzione*

(959) CROATTI. – *Distacco dei comuni di Montecopiolo e Sassofeltrio dalla regione Marche e loro aggregazione alla regione Emilia-Romagna, nell'ambito della provincia di Rimini, ai sensi dell'articolo 132, secondo comma, della Costituzione*

- e petizioni (nn. 326) e (351 ad essi attinenti)

(Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge nn. 1144 e 720, congiunzione con l'esame del disegno di legge n. 959 e rinvio)

Prosegue l'esame congiunto, sospeso nella seduta dell'8 maggio.

Il PRESIDENTE comunica che ieri, mercoledì 8 maggio, è stato assegnato alla Commissione il disegno di legge n.959, d'iniziativa del senatore Croatti.

Poiché il contenuto è sostanzialmente identico a quello dei disegni di legge n. 1144 e n.720, propone che il provvedimento sia trattato congiuntamente agli altri già all'esame della Commissione.

La Commissione conviene.

Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

SULLA PUBBLICAZIONE DI DOCUMENTI ACQUISITI NEL CORSO DELLE AUDIZIONI INFORMALI

Il PRESIDENTE comunica che, al termine delle audizioni informali sul disegno di legge costituzionale n. 388 (Priorità di esercizio dell'azione penale), che si sono svolte dinanzi all'Ufficio di Presidenza nella giornata di ieri, alcuni dei soggetti invitati hanno depositato della documentazione, che sarà resa disponibile per la pubblica consultazione, al pari di ulteriore documentazione che potrà essere depositata nelle successive audizioni connesse all'esame di tale provvedimento.

La Commissione prende atto.

La seduta termina alle ore 10,20.

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE SUL DISEGNO DI LEGGE N. 1248

La Commissione, esaminato il disegno di legge in titolo, esprime, per quanto di competenza, parere non ostativo con le seguenti osservazioni:

– all'articolo 1, comma 1, lettera *n*), capoverso 5), lettera *b*), si segnala che l'articolo 110 indicato nella disposizione dovrebbe essere riferito al decreto legislativo n. 50 del 2016 e non al regio decreto n. 267 del 1942;

– all'articolo 3, comma 1, lettera *a*), capoverso 1), comma 1, occorrerebbe specificare la formulazione della norma, con particolare riferimento alle opere realizzate con materiali e sistemi costruttivi disciplinati dalle norme tecniche in vigore, al fine di chiarire l'ambito applicativo della disposizione e di garantire l'osservanza del principio costituzionale di determinatezza e tassatività delle fattispecie di reato, in considerazione della rilevanza anche penalistica della disposizione;

– all'articolo 3, comma 1, lettera *d*), sarebbe opportuno chiarire l'ambito applicativo delle disposizioni recate dal comma 1 del nuovo articolo 94-*bis*, considerato che, sebbene la rubrica dell'articolo faccia riferimento a interventi strutturali in zone sismiche, alcune norme contenute nel comma 1 non si riferiscono espressamente a tali zone;

– all'articolo 4, comma 2, in materia di procedimenti autorizzativi, si invita a valutare l'opportunità di indicare con idonei riferimenti normativi i procedimenti in materia ambientale e di tutela dei beni culturali e paesaggistici oggetto di semplificazione, anche alla luce del rilievo costituzionale degli interessi tutelati;

– all'articolo 15, comma 1, si segnala l'opportunità di specificare, anche per l'assegnazione di contributi in caso di distruzione o danneggiamento di beni mobili registrati, la necessità del nesso tra il danno e l'evento sismico in oggetto;

– all'articolo 18, comma 2, con riferimento alla struttura dei Commissari straordinari, sarebbe opportuno chiarire a quale comma dell'articolo 7 del decreto legislativo n. 165 del 2001 il Commissario potrà derogare nella nomina degli esperti.

GIUSTIZIA (2^a)

Giovedì 9 maggio 2019

Plenaria

90^a Seduta (antimeridiana)

Presidenza del Presidente
OSTELLARI

Interviene il sottosegretario di Stato per la giustizia Ferraresi.

La seduta inizia alle ore 11,15.

IN SEDE CONSULTIVA

(1248) Conversione in legge del decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32, recante disposizioni urgenti per il rilancio del settore dei contratti pubblici, per l'accelerazione degli interventi infrastrutturali, di rigenerazione urbana e di ricostruzione a seguito di eventi sismici

(Parere alle Commissioni 8^a e 13^a riunite. Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta pomeridiana di ieri.

Il PRESIDENTE informa che è stato richiesto il parere sugli emendamenti al decreto-legge e propone che nella presente seduta il relatore illustri la proposta di parere sul testo per poi convocare una nuova seduta nel pomeriggio di oggi per votare il parere sul testo e rendere parere sugli emendamenti.

Conviene la Commissione.

Il relatore CRUCIOLI (M5S) illustra una proposta di parere favorevole con osservazioni (pubblicata in allegato).

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

IN SEDE REFERENTE

(885) CANGINI. – *Modifiche al codice penale e al codice di procedura penale, concernenti l'introduzione del reato di frode patrimoniale in danno di soggetti vulnerabili*

(980) OSTELLARI ed altri. – *Modifiche al codice penale e al codice di procedura penale e altre misure in materia di circonvenzione di persone anziane*

(Seguito e conclusione dell'esame congiunto)

Il PRESIDENTE informa che sono stati presentati emendamenti (pubblicati in allegato) e che la Commissione affari costituzionali ha reso parere sul testo e sugli emendamenti.

Si procede con l'illustrazione degli emendamenti.

Il senatore PEPE (*L-SP-PSd'Az*) illustra l'emendamento 1.1.

Il senatore CALIENDO (*FI-BP*) illustra l'emendamento 1.2 e lo riformula in un testo 2 di tenore identico all'emendamento 1.1 (pubblicato in allegato).

I senatori OSTELLARI (*L-SP-PSd'Az*), PEPE (*L-SP-PSd'Az*), FUSCO (*L-SP-PSd'Az*), Alessandra RICCARDI (*M5S*), CRUCIOLI (*M5S*), Elvira Lucia EVANGELISTA (*M5S*), Angela Anna Bruna PIARULLI (*M5S*), Grazia D'ANGELO (*M5S*), LOMUTI (*M5S*), PERILLI (*M5S*) e Gabriella DI GIROLAMO (*M5S*) aggiungono la firma all'emendamento 1.2 (testo 2).

Il senatore CUCCA (*PD*) illustra l'emendamento 1.3, insistendo sulla necessità di specificare il requisito dell'età avanzata.

Si procede con l'illustrazione degli emendamenti all'articolo 2.

Il senatore PEPE (*L-SP-PSd'Az*) illustra l'emendamento 2.1.

Il senatore CALIENDO (*FI-BP*) illustra l'emendamento 2.2, e ne sottolinea il carattere più ampio.

Il senatore CUCCA (*PD*) illustra l'emendamento 2.3.

Si procede all'illustrazione degli emendamenti riferiti all'articolo 3.

Il senatore CUCCA (*PD*) illustra l'emendamento 3.1.

Il senatore CALIENDO (*FI-BP*) illustra l'emendamento 3.2.

Si passa all'illustrazione degli emendamenti riferiti all'articolo 4.

Il relatore PILLON (*L-SP-PSd'Az*) illustra l'emendamento 4.100.

Sono dati per illustrati gli emendamenti 4.1, 4.2 e 4.3.

Si procede poi con l'espressione dei pareri riferiti agli emendamenti all'articolo 1.

Il relatore PILLON (*L-SP-PSd'Az*) esprime parere favorevole sull'emendamento 1.1 e sull'identico emendamento 1.2 (testo 2).

Il parere è contrario sull'emendamento 1.3.

Il sottosegretario FERRARESI esprime parere conforme a quello del relatore.

Si passa alla votazione degli emendamenti 1.1 e 1.2 (testo 2).

Il senatore CUCCA (*PD*) in sede di dichiarazione di voto esprime dubbi sulla formulazione della norma che a suo dire per l'eccessiva genericità rischia di non essere mai concretamente applicata e preannuncia pertanto la propria astensione.

Verificata la presenza del numero legale, posti congiuntamente ai voti, gli identici emendamenti 1.1 e 1.2 (testo 2) sono approvati.

È precluso l'emendamento 1.3.

Si procede all'espressione dei pareri sugli emendamenti riferiti all'articolo 2.

Il relatore PILLON (*L-SP-PSd'Az*) esprime parere favorevole sull'emendamento 2.1 e parere contrario su tutti gli altri emendamenti.

Il sottosegretario FERRARESI esprime parere conforme.

Posto ai voti, l'emendamento 2.1 è approvato, previa dichiarazione di astensione del senatore CALIENDO (*FI-BP*).

Sono preclusi gli emendamenti 2.2 e 2.3.

Si procede all'espressione dei pareri sugli emendamenti riferiti all'articolo 3.

Il relatore PILLON (*L-SP-PSd'Az*) invita il senatore Cucca a riformulare l'emendamento 3.1 nel seguente modo: «Al comma 2, dell'articolo 381 del codice di procedura penale, alla lettera i), dopo le parole "codice penale" inserire le seguenti: "e circonvenzione di persone incapaci prevista dall'articolo 643 del codice penale".»

Ove riformulato, sul testo 2, il parere è favorevole.

Esprime parere contrario sull'emendamento 3.2.

Il sottosegretario FERRARESI esprime parere conforme.

Il senatore CUCCA (PD) riformula l'emendamento 3.1 in un testo 2, nel senso suggerito dal relatore (pubblicato in allegato).

Posto ai voti, l'emendamento 3.1 (testo 2) è approvato.

È conseguentemente precluso l'emendamento 3.2.

Si passa all'espressione dei pareri sugli emendamenti riferiti all'articolo 4.

Il relatore PILLON (L-SP-PSd'Az) sollecita l'approvazione dell'emendamento 4.100, a sua firma, soppressivo della disposizione ed esprime quindi parere contrario sui restanti emendamenti.

Il sottosegretario FERRARESI esprime parere conforme.

Posto ai voti, l'emendamento 4.100 è approvato.

Sono conseguentemente preclusi gli emendamenti 4.1, 4.2 e 4.3.

È così esaurita la trattazione degli emendamenti e si passa alla votazione del mandato.

La Commissione conferisce all'unanimità mandato al relatore PILLON (L-SP-PSd'Az) a riferire favorevolmente in Assemblea sul disegno di legge n. 980, con le modifiche apportate nel corso dell'esame in Commissione e a proporre l'assorbimento del disegno di legge n. 885, autorizzandolo allo svolgimento della relazione orale.

CONVOCAZIONE DI UN'ULTERIORE SEDUTA

Il PRESIDENTE avverte che la Commissione è convocata per un'ulteriore seduta oggi alle ore 13,30 e che l'ordine del giorno è integrato con l'espressione del parere sugli emendamenti al disegno di legge n. 1248.

La Commissione prende atto.

La seduta termina alle ore 12,15.

SCHEMA DI PARERE PROPOSTO DAL RELATORE SUL DISEGNO DI LEGGE N. 1248

La Commissione, esaminato il provvedimento in titolo, per quanto di competenza, esprime parere favorevole con le seguenti osservazioni:

premesso che:

– all'articolo 1, comma 1, lettera *n*) n. 5, la novella sostituisce il comma 5, lettera *b*) dell'articolo 80, sulle cause di esclusione dalle procedure per l'affidamento dei contratti pubblici. Nel modificare la citata lettera *b*), la novella in esame sancisce l'esclusione dell'operatore economico che sia stato sottoposto a fallimento (anziché si trovi in stato di fallimento) o si trovi in stato di liquidazione coatta o di concordato preventivo o sia in corso nei suoi confronti un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni, fermo restando quanto previsto dagli articoli 110 e 186-*bis* del Regio Decreto n. 267 del 19422, che disciplina il concordato con continuità aziendale (dalla disposizione in esame, viene, quindi, espunto il riferimento esplicito al concordato con continuità aziendale, e si aggiunge il rinvio all'art. 186-*bis* del citato Regio Decreto del 1942; la previgente lettera *b*) rinvia, infatti, al solo articolo 110);

la normativa indicata reca la disciplina del fallimento, del concordato preventivo, dell'amministrazione controllata e della liquidazione coatta amministrativa;

l'articolo 2 del decreto-legge in esame reca disposizioni sulle procedure di affidamento in caso di crisi di impresa, novellando l'articolo 110 del codice dei contratti pubblici in materia di procedure di affidamento in caso di fallimento dell'esecutore o di risoluzione del contratto e misure straordinarie di gestione;

a) valutino le Commissioni di merito, poiché l'articolo 110 indicato nella norma sembra essere la relativa norma del codice, e non del regio decreto, l'opportunità di formulare correttamente la disposizione;

b) in merito all'articolo 3 rubricato disposizioni in materia di semplificazione della disciplina degli interventi strutturali in zone sismiche valutino le Commissioni di merito una possibile specificazione della formulazione della norma, in particolare laddove la stessa fa riferimento ad opere realizzate con materiali e sistemi costruttivi disciplinati dalle norme tecniche in vigore, al fine di chiarire l'ambito applicativo della disposizione; ciò, anche in considerazione della rilevanza, anche penalistica, della disposizione (per il caso di omessa denuncia delle opere) nel sistema del TU in materia edilizia, al fine di garantire l'osservanza del principio costituzionale di determinatezza e tassatività delle fattispecie di reato;

c) valutino le Commissioni in merito all'articolo 4 (commi 2 e 3) la necessità di introdurre un regime derogatorio relativo alla tutela di beni culturali e paesaggistici e per quelli di tutela ambientale.

– Premesso inoltre che in materia di tutela di beni culturali e paesaggistici viene stabilito il principio del silenzio-assenso per il rilascio di determinati atti amministrativi propedeutici all'approvazione del progetto;

sempre in materia di tutela ambientale i termini dei relativi procedimenti sono dimezzati (valutazione ambientale strategica, valutazione d'impatto ambientale, provvedimento unico ambientale statale, provvedimento unico ambientale regionale, l'autorizzazione integrata ambientale, l'autorizzazione paesaggistica);

si attribuiscono ai Commissari straordinari le funzioni di stazione appaltante per l'esecuzione degli interventi previsti;

d) tenuto conto della pluralità di procedimenti autorizzativi in questione a fini di chiarezza normativa, valutino le Commissioni di merito l'opportunità anche alla luce del rilievo costituzionale degli interessi tutelati, di specificare la disposizione con il richiamo degli idonei riferimenti normativi i procedimenti in materia ambientale e di tutela dei beni culturali e paesaggistici i cui termini risultano oggetto di semplificazione.

e) Considerata l'ampiezza dei poteri derogatori alle disposizioni di legge in materia di contratti pubblici riconosciuti ai Commissari straordinari, si ritiene opportuno prevedere l'obbligo di motivazione delle deroghe in oggetto e altresì la compatibilità di tali deroghe rispetto alle disposizioni del Codice delle leggi antimafia (d.lgs. n. 159 del 2011) e ai vincoli posti dall'ordinamento dell'Unione europea.

– Relativamente all'articolo 1, comma 1 lettere *c)* e *l)*:

la lettera *c)*, che sopprime il secondo, il terzo e il quarto periodo dell'articolo 29, comma 1, del Codice dei contratti pubblici in cui sono disciplinati i principi in materia di trasparenza, è volta ad escludere la pubblicazione nella sezione «Amministrazione trasparente» dei provvedimenti di esclusione dalla procedura di affidamento dei contratti pubblici (cosiddetta pubblicità che produce effetti legali).

La modifica in esame è tesa al coordinamento delle disposizioni dell'articolo 29 con la soppressione del cosiddetto rito super accelerato di cui al comma 4.

La lettera *l)* novella l'articolo 76 del codice in materia di informazione dei candidati e degli offerenti, prevedendo che ai candidati e ai concorrenti venga dato avviso – con le modalità del Codice dell'amministrazione digitale (o strumento analogo negli altri Stati membri) – del provvedimento che determina le esclusioni dalla procedura di affidamento e le ammissioni ad essa, con l'indicazione dell'ufficio o del collegamento informatico ad accesso riservato dove sono disponibili i relativi atti.

Tale novella si rende necessaria a fini di coordinamento con la novella che sopprime il secondo, il terzo e il quarto periodo dell'articolo 29,

comma 1, del Codice dei contratti pubblici in cui sono disciplinati i principi in materia di trasparenza; la suddetta novella è volta ad escludere la pubblicazione nella sezione «Amministrazione trasparente» dei provvedimenti di esclusione dalla procedura di affidamento dei contratti pubblici (cd. pubblicità che produce effetti legali).

Le modifiche agli articoli 29 e 76 del Codice dei Contratti Pubblici sono correlate alla soppressione del cosiddetto rito superspeciale di cui all'articolo 120 comma 2-*bis* cpa da parte dell'articolo 1 commi 4 e 5 del decreto-legge da convertire.

In relazione alla coerenza logica e sistematica di tali novelle si osserva che mentre appare opportuna e necessaria l'abrogazione delle previsioni di cui al secondo, al terzo e al quarto periodo del comma 1 dell'articolo 29 del Codice dei contratti pubblici, non appare coerente l'inserimento del comma 2-*bis* all'articolo 76 ove si prevede un espresso riferimento nelle comunicazioni (da effettuare ai sensi del comma 5 della medesima norma) anche alle ammissioni alla fase di offerta essendo provvedimenti che non dovrebbero al contrario avere più rilievo alla luce della soppressione dell'obbligo di impugnazione immediata dell'ammissione e esclusione dalla gara.

f) Si invita quindi a valutare l'opportunità della soppressione del nuovo inciso apportato dal decreto-legge all'articolo 76 del Codice.

– Relativamente all'articolo 1, comma 1, lettera m):

la norma novella l'articolo 77 del codice in materia di commissione giudicatrice, prevedendo che, per il caso di indisponibilità o di disponibilità insufficiente di esperti iscritti nella sezione ordinaria dell'Albo ai fini della compilazione della lista dei candidati alla formazione della commissione, la commissione stessa sia nominata, anche solo parzialmente, dalla stazione appaltante competente ad effettuare la scelta del soggetto affidatario del contratto, tenendo conto delle specifiche caratteristiche del contratto da affidare e delle connesse competenze.

La norma sembra rispondere alle criticità evidenziate in ordine all'attuazione dell'articolo 77 del nuovo codice, superato il regime transitorio previsto per la nomina delle Commissioni giudicatrici, come segnalato anche dall'Autorità nazionale anticorruzione (che ha formulato una proposta di modifica normativa parzialmente coincidente con la novella recata dal decreto-legge).

Trattasi di disposizione che appare di sicura agevolazione per le stazioni appaltanti, ma potrebbe non essere sufficiente per garantire una reale semplificazione.

g) A tal fine, va valutata l'opportunità di procedere a una soppressione totale dell'Albo dei Commissari presso l'ANAC, da molti ritenuto più una disposizione di favore per i tecnici esterni, piuttosto che una efficace misura anticorruzione e produce comunque rallentamenti e complica-

zioni nel procedimento di gara che in un'ottica di bilanciamento costi – benefici potrebbe non risultare giustificata.

– Relativamente all'articolo 1, comma 1, lettera *mm*) n. 7:

la disposizione in esame introduce il nuovo comma 27-*octies* il quale prevede l'emanazione, entro 180 giorni dalla data di entrata in vigore della stessa disposizione (vale a dire entro il 16 ottobre 2019), di un regolamento «unico» di esecuzione, attuazione e integrazione del Codice.

Si ricorda che l'emanazione di «un unico regolamento per dettare la disciplina esecutiva ed attuativa» è prevista anche dall'art. 1, comma 7, del disegno di legge recante «Delega al Governo per la semplificazione, la razionalizzazione, il riordino, il coordinamento e l'integrazione della normativa in materia di contratti pubblici» (Atto Senato n. 1162).

Nelle more dell'emanazione del nuovo regolamento unico, la norma in esame prevede che continuano ad applicarsi (più precisamente la norma dispone che «rimangono in vigore o restano efficaci fino alla data di entrata in vigore del regolamento unico») le linee guida e i decreti disciplinanti le seguenti materie, emanati in attuazione delle disposizioni (previgenti) del Codice:

- requisiti degli operatori economici per l'affidamento dei servizi di architettura ed ingegneria;
- nomina, ruolo e compiti del responsabile del procedimento;
- modalità di dettaglio per supportare le stazioni appaltanti e migliorare la qualità delle procedure «sottosoglia», delle indagini di mercato, nonché per la formazione e gestione degli elenchi degli operatori economici;
- opere per le quali sono necessari lavori o componenti di notevole contenuto tecnologico o di rilevante complessità tecnica e requisiti di specializzazione richiesti per la loro esecuzione;
- controllo tecnico, contabile e amministrativo e verifica di conformità (*ex art. 111, commi 1 e 2, del testo previgente*);
- lavori concernenti i beni culturali;

Il comma 3 disciplina l'applicabilità delle disposizioni recate dai commi 1 e 2, stabilendo che le stesse si applicano alle sole procedure «nuove», cioè:

- alle procedure i cui bandi o avvisi, con i quali si indice una gara, sono pubblicati successivamente alla data di entrata in vigore del presente decreto;
- nonché, in caso di contratti senza pubblicazione di bandi o avvisi, alle procedure in cui, alla medesima data, non sono ancora stati inviati gli inviti a presentare le offerte.

Con l'articolo 1, comma 1, lettera *mm*, n. 7) viene inserito nell'articolo 216 del Codice dei contratti pubblici il seguente comma 27-*octies*:

«Nelle more dell'adozione, entro 180 giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, ai sensi dell'articolo 17, comma 1, lettere a) e b), della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza Stato-Regioni, di un regolamento unico recante disposizioni di esecuzione, attuazione e integrazione del presente codice, le linee guida e i decreti adottati in attuazione delle previgenti disposizioni di cui agli articoli 24, comma 2, 31, comma 5, 36, comma 7, 89, comma 11, 111, commi 1 e 2, 146, comma 4, 147, commi 1 e 2, e 150, comma 2, rimangono in vigore o restano efficaci fino alla data di entrata in vigore del regolamento di cui al presente comma.».

La scelta di tornare al Regolamento unico appare opportuna, perché la *soft law* non ha dato buona prova di sé. Se, da un lato, i provvedimenti di *soft law* si caratterizzano per un maggior grado di flessibilità e di capacità di adattamento all'evoluzione delle fattispecie operative, dall'altro lato, rischiano di generare maggiore incertezza sia in termini di dettaglio delle regole, sia in merito alla relativa portata prescrittiva. È sempre più avvertita dalle amministrazioni l'esigenza di certezza e stabilità delle situazioni giuridiche in tale materia.

Tuttavia, appare improprio che l'emanazione di un nuovo «Regolamento unico», diretto a superare la scelta originaria del Codice in favore della cosiddetta *soft law*, venga prevista tra le disposizioni transitorie e finali; la sede senz'altro migliore per tale previsione appare l'articolo 1 del Codice, come del resto era stato previsto in una delle prime versioni del decreto, nella quale era inserito un comma 7-bis del seguente tenore «*Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, sentiti, per quanto di rispettiva competenza, il Ministro per i beni e le attività culturali, il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, nonché il Consiglio superiore dei lavori pubblici, l'ANAC e la Conferenza Unificata, previo parere del Consiglio di Stato, è adottato, entro novanta giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, un regolamento unico recante le disposizioni attuative ed esecutive del presente codice ...*» ed erano state altresì elencate le materie disciplinate dal regolamento medesimo, come segue:«... in particolare nelle seguenti materie: a) nomina, ruolo e compiti del responsabile del procedimento; b) progettazione di lavori, servizi e forniture, e verifica del progetto; c) sistema di qualificazione e requisiti degli esecutori di lavori e dei contraenti generali; d) procedure di affidamento e realizzazione dei contratti di lavori, servizi e forniture di importo inferiore alle soglie comunitarie; e) direzione dei lavori e dell'esecuzione; f) esecuzione dei contratti di lavori, servizi e forniture, contabilità, sospensioni e penali; g) collaudo e verifica di conformità; h) requisiti degli operatori economici per l'affidamento dei servizi di architettura ed ingegneria; i) lavori riguardanti i beni culturali.».

In tal modo veniva previsto un «vero» Regolamento attuativo, con indicazione delle materie soggette a regolamentazione (al pari di quanto

stabilito per i previgenti Regolamenti n. 554/1999 e n. 207/2010, attuativi rispettivamente della legge n. 109/1994 e del decreto legislativo n. 163/2006). Nel caso di specie, invece, non vi è elencazione delle materie.

Per come è scritto, l'articolo 216 comma 2-*octies*, introdotto dal decreto-legge, sembra avere un limite contenutistico, nel senso che pare diretto a sostituire soltanto i provvedimenti attuativi ivi elencati (*le linee guida e i decreti adottati in attuazione delle previgenti disposizioni di cui agli articoli 24, comma 2, 31, comma 5, 36, comma 7, 89, comma 11, 111, commi 1 e 2, 146, comma 4, 147, commi 1 e 2, e 150, comma 2*). Se così intesa, la disposizione – a dispetto della *ratio* del provvedimento e della qualificazione del Regolamento – può portare a una complicazione anziché a una semplificazione della disciplina, in quanto il Regolamento non sarebbe affatto «unico», ma si andrebbe ad affiancare ai numerosi ulteriori atti attuativi previsti in altre norme del Codice.

h) Se si vuole davvero realizzare una semplificazione delle fonti di disciplina della materia dei contratti pubblici, occorre che il Regolamento sia davvero Unico e, quindi, che sia disposto che il Regolamento Unico è diretto a sostituire, dalla sua data di entrata in vigore, tutti i provvedimenti attuativi già emanati, e a contenere tutti quelli ancora da emanare, con puntuale indicazione dei provvedimenti stessi.

– Relativamente all'articolo 1, commi 4 e 5:

Il comma 4 alla lettera *a)* abroga i commi 2-*bis* e 6-*bis* dell'art. 120 del Codice del processo amministrativo (decreto legislativo n. 104 del 2010) realizzando così la soppressione del c.d. rito super accelerato previsto per impugnare davanti al giudice amministrativo i provvedimenti relativi all'ammissione alle gare di appalto per motivi attinenti ai requisiti soggettivi, economico-finanziari e tecnico professionali dell'appaltatore. Il procedimento si svolge in camera di consiglio con termini molto più spediti rispetto a quelli ordinari previsti per gli altri riti del processo amministrativo.

In seguito all'abrogazione, i vizi della fase di ammissione alla gara potranno essere sollevati nelle forme ordinarie. Si noti che attualmente pende innanzi alla Corte costituzionale un ricorso proprio avverso le disposizioni abrogate dal decreto-legge, che, secondo alcuni, comprimono il diritto di difesa ex articolo 24 della Costituzione, in nome della speditezza del processo.

Alle lettere da *b)* a *e)* si dispongono modifiche di coordinamento all'articolo 120 del codice del processo amministrativo in coerenza con l'abrogazione dei commi 2-*bis* e 6-*bis*.

Il comma 5 dispone che l'abrogazione del rito si applichi ai processi iniziati dopo l'entrata in vigore del decreto-legge.

Si valuta positivamente il comma 4. Alla stregua della riforma, non vi è più alcun onere di immediata impugnazione delle ammissioni dei concorrenti ad una gara prima dell'aggiudicazione della stessa e, di conseguenza, non vi è più alcun margine di preclusione per l'impugnazione

di tali profili legati alla fase di prequalifica in quella sede; profili che potranno dunque farsi valere da attivarsi eventualmente in ragione del posizionamento dei concorrenti medesimi nella graduatoria finale della procedura, nell'intento di ottenere il bene della vita che, nel caso di specie, è costituito dall'aggiudicazione e dalla stipula del contratto.

Quanto al comma 5, esso concerne il profilo del diritto transitorio («*Le disposizioni di cui al comma 4 si applicano ai processi iniziati dopo la data di entrata in vigore del presente decreto*»).

Per la soppressione delle norme inerenti al rito super speciale nel decreto-legge è stato assunto quale riferimento temporale – non già la pubblicazione del bando di gara o la spedizione dell'invito, vale a dire il momento dell'avvio della procedura di affidamento – bensì l'inizio del processo.

Ciò può complicare la corretta applicazione del nuovo regime perché può non essere chiaro quale sia il momento in cui un giudizio può dirsi «iniziato», con conseguente non agevole individuazione del regime applicabile (ad esempio, nel caso in cui il ricorso venga notificato prima dell'entrata in vigore del Decreto ma venga depositato dopo tale entrata in vigore).

Né può escludersi che, nell'ambito di una procedura di gara a tutt'oggi in corso e che sia stata caratterizzata dalla proposizione di ricorsi relativi all'ammissione e/o all'esclusione di concorrenti, regolati secondo il rito super speciale prima dell'entrata in vigore del decreto, intervenga dopo l'entrata in vigore un provvedimento di aggiudicazione che possa legittimare l'impugnazione congiunta di tale provvedimento e di eventuali vizi attinenti alla fase di ammissione, con sovrapposizione dei riti.

i) Si invita quindi a valutare l'opportunità di stabilire in termini più precisi il momento di decorrenza dell'abrogazione del rito superspeciale.

– Relativamente all'articolo 1, comma 1, lett. *f)* n. 7:

Per accelerare le procedure di affidamento, negli appalti sotto soglia comunitaria sono state introdotte modifiche al criterio di aggiudicazione: è stata eliminata la preferenza verso quello dell'offerta economicamente più vantaggiosa (oepv) per restituire rilevanza a quella del minor prezzo (il quale non comporta valutazioni discrezionali in merito ai profili tecnico-qualitativi dell'offerta). Inoltre, è stato eliminato il limite del 30 per cento al valore del punteggio economico.

Tali modifiche, pur nel condivisibile intento di semplificazione, presentano possibili rischi connessi sia alla diminuzione di qualità del prodotto, che non viene più premiata adeguatamente (essendo sufficiente che lo stesso risponda alle minime specifiche tecniche previste dalla legge di gara), sia alla possibile strumentalizzazione della procedura concorsuale.

Inoltre, nel d.l. 32/2019 l'integrazione dell'articolo 36 del codice dei contratti con il comma 9-bis, non è stata coordinata con la previsione del successivo articolo 95, comma 5, ai sensi del quale «*Le stazioni appaltanti che dispongono l'aggiudicazione ai sensi del comma 4* [vale a dire

sulla base del criterio del minor prezzo] *ne danno adeguata motivazione e indicano nel bando di gara il criterio applicato per selezionare la migliore offerta».*

Pertanto, a seguito del decreto, nell'ambito del sotto soglia comunitario occorre motivare perché si sceglie il criterio dell'oepv invece del minor prezzo; dall'altro lato, nel sopra soglia (ma, non è chiaro se anche nel sotto soglia) occorre motivare perché si sceglie il minor prezzo, invece dell'oepv.

l) Si invita quindi a valutare i possibili profili di criticità della disposizione e un migliore coordinamento tra gli artt. 36 comma 9-*bis* e 95 comma 5 del Codice.

EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE N. 980

Art. 1.

1.1

OSTELLARI, PEPE, Emanuele PELLEGRINI

Sostituire l'articolo, con il seguente:

«Art. 1. -1. All'articolo 643 del codice penale è aggiunto, in fine, il seguente comma:

"Alla stessa pena soggiace chiunque, allo stesso fine, abusando della condizione di debolezza o di vulnerabilità dovuta all'età di una persona, induce taluno a compiere un atto che importi qualsiasi effetto giuridico per lui o per altri dannoso"».

1.2 (testo 2)

CALIENDO, DAL MAS, MODENA, OSTELLARI, PEPE, FUSCO, RICCARDI, CRUCIOLI, EVANGELISTA, PIARULLI, D'ANGELO, LOMUTI, PERILLI, DI GIROLAMO

Sostituire l'articolo, con il seguente:

«Art. 1. - 1. All'articolo 643 del codice penale è aggiunto, in fine, il seguente comma:

"Alla stessa pena soggiace chiunque, allo stesso fine, abusando della condizione di debolezza o di vulnerabilità dovuta all'età di una persona, induce taluno a compiere un atto che importi qualsiasi effetto giuridico per lui o per altri dannoso"».

1.2

CALIENDO, DAL MAS, MODENA

Sostituire l'articolo, con il seguente:

«Art. 1. - (Modifica all'articolo 643 del codice penale) - 1. All'articolo 643 del codice penale, dopo la parola: "inabilitata", inserire le seguenti: "ovvero abusando della condizione di debolezza o di vulnerabilità

dovuta all'età di una persona ovvero abusando della situazione di bisogno o della condizione emotiva"».

1.3

CUCCA, CIRINNÀ, VALENTE, MIRABELLI

Sostituire l'articolo, con il seguente:

«Art. 1. – (*Modifiche all'articolo 643 del codice penale*) – 1. All'articolo 643 del codice penale dopo il comma 1 è inserito il seguente:

"1-*bis*. Alla stessa pena soggiace chiunque induce persone in condizione di vulnerabilità psicofisica, anche in ragione dell'età avanzata, a compiere gli atti di cui al comma 1"».

Art. 2.

2.1

OSTELLARI, PEPE, Emanuele PELLEGRINI

Sostituire l'articolo, con il seguente:

«Art. 2. – 1. All'articolo 165, sesto comma, del codice penale, le parole: "per il reato previsto dall'articolo 624-*bis*", sono sostituite dalle seguenti: "per i reati previsti dagli articoli 624-*bis*, 640 e 643"».

2.2

CALIENDO, DAL MAS, MODENA

Sostituire l'articolo, con il seguente:

«Art. 2. – (*Modifica all'articolo 165 del codice penale in materia di sospensione condizionale della pena*) – 1. Dopo il terzo comma dell'articolo 165 del codice penale è inserito il seguente:

"Nel caso di condanna per il reato previsto dall'articolo 643, la sospensione condizionale della pena è comunque subordinata all'adempimento dell'obbligo delle restituzioni e al pagamento della somma liquidata a titolo di risarcimento del danno o provvisoriamente assegnata sull'ammontare di esso, oltre che all'eliminazione delle conseguenze dannose o pericolose del reato"».

2.3

CUCCA, CIRINNÀ, VALENTE, MIRABELLI

Al comma 1, capoverso, sostituire le parole: «643-bis», con la seguente: «643».

Art. 3.**3.1 (testo 2)**

CUCCA, CIRINNÀ, VALENTE, MIRABELLI

Sostituire l'articolo, con il seguente:

«Art. 3. – 1. Al comma 2, dell'articolo 381 del codice di procedura penale, alla lettera *i*), dopo le parole: "codice penale" inserire le seguenti: "e circonvensione di persone incapaci prevista dall'articolo 643 del codice penale".»

3.1

CUCCA, CIRINNÀ, VALENTE, MIRABELLI

Sostituire l'articolo, con il seguente:

«Art. 3. – 1. Al comma 2 dell'articolo 381 del codice di procedura penale, dopo la lettera *i*) è inserita la seguente:

"*i-bis*) circonvensione di persone incapaci prevista dall'articolo 643 del codice penale"».

3.2

CALIENDO, DAL MAS, MODENA

Sopprimere le parole: «e 643-bis».

Art. 4.**4.100**

IL RELATORE

Sopprimere l'articolo.
_____**4.1**

OSTELLARI, PEPE, Emanuele PELLEGRINI

Sostituire l'articolo, con il seguente:

«Art. 4. – 1. Per il reato previsto e punito dall'articolo 643 del codice penale, quando non è possibile procedere immediatamente all'arresto, si applica l'articolo 382 del codice di procedura penale».

_____**4.2**

CALIENDO, DAL MAS, MODENA

Sostituire le parole: «dall'articolo 643-bis», con le seguenti: «dall'articolo 643».
_____**4.3**

CUCCA, CIRINNÀ, VALENTE, MIRABELLI

Al comma 1, sostituire le parole «643-bis», con la seguente: «643».

**Ufficio di Presidenza integrato
dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari**

Riunione n. 67

Presidenza del Presidente
OSTELLARI

Orario: dalle ore 12,15 alle ore 12,20

PROGRAMMAZIONE DEI LAVORI

**Ufficio di Presidenza integrato
dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari**

Riunione n. 68

Presidenza del Vice Presidente
CRUCIOLI

indi del Presidente
OSTELLARI

Orario: dalle ore 12,20 alle ore 13,20

*AUDIZIONI INFORMALI NELL'AMBITO DELL'ESAME DEI DISEGNI DI LEGGE
NN. 812 E 835 (LITE TEMERARIA)*

Plenaria

91^a Seduta (pomeridiana)

Presidenza del Presidente
OSTELLARI

Interviene il sottosegretario di Stato per la giustizia Ferraresi.

La seduta inizia alle ore 13,40.

IN SEDE CONSULTIVA

(1248) Conversione in legge del decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32, recante disposizioni urgenti per il rilancio del settore dei contratti pubblici, per l'accelerazione degli interventi infrastrutturali, di rigenerazione urbana e di ricostruzione a seguito di eventi sismici

(Parere alle Commissioni 8^a e 13^a riunite. Seguito e conclusione dell'esame. Parere favorevole con osservazioni sul testo e non ostativo sugli emendamenti)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta antimeridiana di oggi.

Il RELATORE propone l'espressione di un parere favorevole con osservazioni sul testo e parere non ostativo sugli emendamenti (pubblicato in allegato).

Nessun altro chiedendo di intervenire, la proposta di parere, verificata la presenza del numero legale, messa ai voti, è approvata.

La seduta termina alle ore 13,45.

**PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE SUL
DISEGNO DI LEGGE N. 1248 E SUI RELATIVI
EMENDAMENTI**

La Commissione, esaminato il provvedimento in titolo, per quanto di competenza, esprime parere favorevole con le seguenti osservazioni:

premessi che:

– all'articolo 1, comma 1, lettera *n*) n. 5, la novella sostituisce il comma 5, lettera *b*) dell'articolo 80, sulle cause di esclusione dalle procedure per l'affidamento dei contratti pubblici. Nel modificare la citata lettera *b*), la novella in esame sancisce l'esclusione dell'operatore economico che sia stato sottoposto a fallimento (anziché si trovi in stato di fallimento) o si trovi in stato di liquidazione coatta o di concordato preventivo o sia in corso nei suoi confronti un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni, fermo restando quanto previsto dagli articoli 110 e 186-*bis* del Regio Decreto n. 267 del 1942, che disciplina il concordato con continuità aziendale (dalla disposizione in esame, viene, quindi, espunto il riferimento esplicito al concordato con continuità aziendale, e si aggiunge il rinvio all'art. 186-*bis* del citato Regio Decreto del 1942; la previgente lettera *b*) rinvia, infatti, al solo articolo 110);

la normativa indicata reca la disciplina del fallimento, del concordato preventivo, dell'amministrazione controllata e della liquidazione coatta amministrativa;

l'articolo 2 del decreto-legge in esame reca disposizioni sulle procedure di affidamento in caso di crisi di impresa, novellando l'articolo 110 del codice dei contratti pubblici in materia di procedure di affidamento in caso di fallimento dell'esecutore o di risoluzione del contratto e misure straordinarie di gestione;

a) valutino le Commissioni di merito, poiché l'articolo 110 indicato nella norma sembra essere la relativa norma del codice, e non del regio decreto, l'opportunità di formulare correttamente la disposizione;

b) in merito all'articolo 3 rubricato disposizioni in materia di semplificazione della disciplina degli interventi strutturali in zone sismiche valutino le Commissioni di merito una possibile specificazione della formulazione della norma, in particolare laddove la stessa fa riferimento ad opere realizzate con materiali e sistemi costruttivi disciplinati dalle norme tecniche in vigore, al fine di chiarire l'ambito applicativo della disposizione; ciò, anche in considerazione della rilevanza, anche penalistica, della disposizione (per il caso di omessa denuncia delle opere) nel sistema del

TU in materia edilizia, al fine di garantire l'osservanza del principio costituzionale di determinatezza e tassatività delle fattispecie di reato;

c) valutino le Commissioni in merito all'articolo 4 (commi 2 e 3) la necessità di introdurre un regime derogatorio relativo alla tutela di beni culturali e paesaggistici e per quelli di tutela ambientale.

– Premesso inoltre che in materia di tutela di beni culturali e paesaggistici viene stabilito il principio del silenzio-assenso per il rilascio di determinati atti amministrativi propedeutici all'approvazione del progetto;

sempre in materia di tutela ambientale i termini dei relativi procedimenti sono dimezzati (valutazione ambientale strategica, valutazione d'impatto ambientale, provvedimento unico ambientale statale, provvedimento unico ambientale regionale, l'autorizzazione integrata ambientale, l'autorizzazione paesaggistica);

si attribuiscono ai Commissari straordinari le funzioni di stazione appaltante per l'esecuzione degli interventi previsti;

d) tenuto conto della pluralità di procedimenti autorizzativi in questione a fini di chiarezza normativa, valutino le Commissioni di merito l'opportunità anche alla luce del rilievo costituzionale degli interessi tutelati, di specificare la disposizione con il richiamo degli idonei riferimenti normativi i procedimenti in materia ambientale e di tutela dei beni culturali e paesaggistici i cui termini risultano oggetto di semplificazione.

e) Considerata l'ampiezza dei poteri derogatori alle disposizioni di legge in materia di contratti pubblici riconosciuti ai Commissari straordinari, si ritiene opportuno prevedere l'obbligo di motivazione delle deroghe in oggetto e altresì la compatibilità di tali deroghe rispetto alle disposizioni del Codice delle leggi antimafia (d.lgs. n. 159 del 2011) e ai vincoli posti dall'ordinamento dell'Unione europea.

– Relativamente all'articolo 1, comma 1 lettere *c)* e *l)*:

la lettera *c)*, che sopprime il secondo, il terzo e il quarto periodo dell'articolo 29, comma 1, del Codice dei contratti pubblici in cui sono disciplinati i principi in materia di trasparenza, è volta ad escludere la pubblicazione nella sezione «Amministrazione trasparente» dei provvedimenti di esclusione dalla procedura di affidamento dei contratti pubblici (cosiddetta pubblicità che produce effetti legali).

La modifica in esame è tesa al coordinamento delle disposizioni dell'articolo 29 con la soppressione del cosiddetto rito super accelerato di cui al comma 4.

La lettera *l)* novella l'articolo 76 del codice in materia di informazione dei candidati e degli offerenti, prevedendo che ai candidati e ai concorrenti venga dato avviso – con le modalità del Codice dell'amministrazione digitale (o strumento analogo negli altri Stati membri) – del provvedimento che determina le esclusioni dalla procedura di affidamento e le ammissioni ad essa, con l'indicazione dell'ufficio o del collegamento informatico ad accesso riservato dove sono disponibili i relativi atti.

Tale novella si rende necessaria a fini di coordinamento con la novella che sopprime il secondo, il terzo e il quarto periodo dell'articolo 29, comma 1, del Codice dei contratti pubblici in cui sono disciplinati i principi in materia di trasparenza; la suddetta novella è volta ad escludere la pubblicazione nella sezione «Amministrazione trasparente» dei provvedimenti di esclusione dalla procedura di affidamento dei contratti pubblici (cd. pubblicità che produce effetti legali).

Le modifiche agli articoli 29 e 76 del Codice dei Contratti Pubblici sono correlate alla soppressione del cosiddetto rito superspeciale di cui all'articolo 120 comma 2-bis cpa da parte dell'articolo 1 commi 4 e 5 del decreto-legge da convertire.

In relazione alla coerenza logica e sistematica di tali novelle si osserva che mentre appare opportuna e necessaria l'abrogazione delle previsioni di cui al secondo, al terzo e al quarto periodo del comma 1 dell'articolo 29 del Codice dei contratti pubblici, non appare coerente l'inserimento del comma 2-bis all'articolo 76 ove si prevede un espresso riferimento nelle comunicazioni (da effettuare ai sensi del comma 5 della medesima norma) anche alle ammissioni alla fase di offerta essendo provvedimenti che non dovrebbero al contrario avere più rilievo alla luce della soppressione dell'obbligo di impugnazione immediata dell'ammissione e esclusione dalla gara.

f) Si invita quindi a valutare l'opportunità della soppressione del nuovo inciso apportato dal decreto-legge all'articolo 76 del Codice.

– Relativamente all'articolo 1, comma 1, lettera m):

la norma novella l'articolo 77 del codice in materia di commissione giudicatrice, prevedendo che, per il caso di indisponibilità o di disponibilità insufficiente di esperti iscritti nella sezione ordinaria dell'Albo ai fini della compilazione della lista dei candidati alla formazione della commissione, la commissione stessa sia nominata, anche solo parzialmente, dalla stazione appaltante competente ad effettuare la scelta del soggetto affidatario del contratto, tenendo conto delle specifiche caratteristiche del contratto da affidare e delle connesse competenze.

La norma sembra rispondere alle criticità evidenziate in ordine all'attuazione dell'articolo 77 del nuovo codice, superato il regime transitorio previsto per la nomina delle Commissioni giudicatrici, come segnalato anche dall'Autorità nazionale anticorruzione (che ha formulato una proposta di modifica normativa parzialmente coincidente con la novella recata dal decreto-legge).

Trattasi di disposizione che appare di sicura agevolazione per le stazioni appaltanti, ma potrebbe non essere sufficiente per garantire una reale semplificazione.

g) A tal fine, va valutata l'opportunità di procedere a una soppressione totale dell'Albo dei Commissari presso l'ANAC, da molti ritenuto più una disposizione di favore per i tecnici esterni, piuttosto che una effi-

cace misura anticorruzione e produce comunque rallentamenti e complicazioni nel procedimento di gara che in un'ottica di bilanciamento costi – benefici potrebbe non risultare giustificata.

– Relativamente all'articolo 1, comma 1, lettera *mm*) n. 7:

la disposizione in esame introduce il nuovo comma *27-octies* il quale prevede l'emanazione, entro 180 giorni dalla data di entrata in vigore della stessa disposizione (vale a dire entro il 16 ottobre 2019), di un regolamento «unico» di esecuzione, attuazione e integrazione del Codice.

Si ricorda che l'emanazione di «un unico regolamento per dettare la disciplina esecutiva ed attuativa» è prevista anche dall'art. 1, comma 7, del disegno di legge recante «Delega al Governo per la semplificazione, la razionalizzazione, il riordino, il coordinamento e l'integrazione della normativa in materia di contratti pubblici» (Atto Senato n. 1162).

Nelle more dell'emanazione del nuovo regolamento unico, la norma in esame prevede che continuano ad applicarsi (più precisamente la norma dispone che «rimangono in vigore o restano efficaci fino alla data di entrata in vigore del regolamento unico») le linee guida e i decreti disciplinanti le seguenti materie, emanati in attuazione delle disposizioni (previgenti) del Codice:

- requisiti degli operatori economici per l'affidamento dei servizi di architettura ed ingegneria;
- nomina, ruolo e compiti del responsabile del procedimento;
- modalità di dettaglio per supportare le stazioni appaltanti e migliorare la qualità delle procedure «sottosoglia», delle indagini di mercato, nonché per la formazione e gestione degli elenchi degli operatori economici;
- opere per le quali sono necessari lavori o componenti di notevole contenuto tecnologico o di rilevante complessità tecnica e requisiti di specializzazione richiesti per la loro esecuzione;
- controllo tecnico, contabile e amministrativo e verifica di conformità (*ex art. 111, commi 1 e 2, del testo previgente*);
- lavori concernenti i beni culturali;

Il comma 3 disciplina l'applicabilità delle disposizioni recate dai commi 1 e 2, stabilendo che le stesse si applicano alle sole procedure «nuove», cioè:

- alle procedure i cui bandi o avvisi, con i quali si indice una gara, sono pubblicati successivamente alla data di entrata in vigore del presente decreto;
- nonché, in caso di contratti senza pubblicazione di bandi o avvisi, alle procedure in cui, alla medesima data, non sono ancora stati inviati gli inviti a presentare le offerte.

Con l'articolo 1, comma 1, lettera *mm*, n. 7) viene inserito nell'articolo 216 del Codice dei contratti pubblici il seguente comma *27-octies*:

«Nelle more dell'adozione, entro 180 giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, ai sensi dell'articolo 17, comma 1, lettere a) e b), della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza Stato-Regioni, di un regolamento unico recante disposizioni di esecuzione, attuazione e integrazione del presente codice, le linee guida e i decreti adottati in attuazione delle previgenti disposizioni di cui agli articoli 24, comma 2, 31, comma 5, 36, comma 7, 89, comma 11, 111, commi 1 e 2, 146, comma 4, 147, commi 1 e 2, e 150, comma 2, rimangono in vigore o restano efficaci fino alla data di entrata in vigore del regolamento di cui al presente comma.».

La scelta di tornare al Regolamento unico appare opportuna, perché la *soft law* non ha dato buona prova di sé. Se, da un lato, i provvedimenti di *soft law* si caratterizzano per un maggior grado di flessibilità e di capacità di adattamento all'evoluzione delle fattispecie operative, dall'altro lato, rischiano di generare maggiore incertezza sia in termini di dettaglio delle regole, sia in merito alla relativa portata prescrittiva. È sempre più avvertita dalle amministrazioni l'esigenza di certezza e stabilità delle situazioni giuridiche in tale materia.

Tuttavia, appare improprio che l'emanazione di un nuovo «Regolamento unico», diretto a superare la scelta originaria del Codice in favore della cosiddetta *soft law*, venga prevista tra le disposizioni transitorie e finali; la sede senz'altro migliore per tale previsione appare l'articolo 1 del Codice, come del resto era stato previsto in una delle prime versioni del decreto, nella quale era inserito un comma 7-bis del seguente tenore «*Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, sentiti, per quanto di rispettiva competenza, il Ministro per i beni e le attività culturali, il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, nonché il Consiglio superiore dei lavori pubblici, l'ANAC e la Conferenza Unificata, previo parere del Consiglio di Stato, è adottato, entro novanta giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, un regolamento unico recante le disposizioni attuative ed esecutive del presente codice ...*» ed erano state altresì elencate le materie disciplinate dal regolamento medesimo, come segue:«... in particolare nelle seguenti materie: a) nomina, ruolo e compiti del responsabile del procedimento; b) progettazione di lavori, servizi e forniture, e verifica del progetto; c) sistema di qualificazione e requisiti degli esecutori di lavori e dei contraenti generali; d) procedure di affidamento e realizzazione dei contratti di lavori, servizi e forniture di importo inferiore alle soglie comunitarie; e) direzione dei lavori e dell'esecuzione; f) esecuzione dei contratti di lavori, servizi e forniture, contabilità, sospensioni e penali; g) collaudo e verifica di conformità; h) requisiti degli operatori economici per l'affidamento dei servizi di architettura ed ingegneria; i) lavori riguardanti i beni culturali.».

In tal modo veniva previsto un «vero» Regolamento attuativo, con indicazione delle materie soggette a regolamentazione (al pari di quanto stabilito per i previgenti Regolamenti n. 554/1999 e n. 207/2010, attuativi rispettivamente della legge n. 109/1994 e del decreto legislativo n. 163/2006). Nel caso di specie, invece, non vi è elencazione delle materie.

Per come è scritto, l'articolo 216 comma 2-*octies*, introdotto dal decreto-legge, sembra avere un limite contenutistico, nel senso che pare diretto a sostituire soltanto i provvedimenti attuativi ivi elencati (*le linee guida e i decreti adottati in attuazione delle previgenti disposizioni di cui agli articoli 24, comma 2, 31, comma 5, 36, comma 7, 89, comma 11, 111, commi 1 e 2, 146, comma 4, 147, commi 1 e 2, e 150, comma 2*). Se così intesa, la disposizione – a dispetto della *ratio* del provvedimento e della qualificazione del Regolamento – può portare a una complicazione anziché a una semplificazione della disciplina, in quanto il Regolamento non sarebbe affatto «unico», ma si andrebbe ad affiancare ai numerosi ulteriori atti attuativi previsti in altre norme del Codice.

h) Se si vuole davvero realizzare una semplificazione delle fonti di disciplina della materia dei contratti pubblici, occorre che il Regolamento sia davvero Unico e, quindi, che sia disposto che il Regolamento Unico è diretto a sostituire, dalla sua data di entrata in vigore, tutti i provvedimenti attuativi già emanati, e a contenere tutti quelli ancora da emanare, con puntuale indicazione dei provvedimenti stessi.

– Relativamente all'articolo 1, commi 4 e 5:

Il comma 4 alla lettera *a)* abroga i commi 2-*bis* e 6-*bis* dell'art. 120 del Codice del processo amministrativo (decreto legislativo n. 104 del 2010) realizzando così la soppressione del c.d. rito super accelerato previsto per impugnare davanti al giudice amministrativo i provvedimenti relativi all'ammissione alle gare di appalto per motivi attinenti ai requisiti soggettivi, economico-finanziari e tecnico professionali dell'appaltatore. Il procedimento si svolge in camera di consiglio con termini molto più spediti rispetto a quelli ordinari previsti per gli altri riti del processo amministrativo.

In seguito all'abrogazione, i vizi della fase di ammissione alla gara potranno essere sollevati nelle forme ordinarie. Si noti che attualmente pende innanzi alla Corte costituzionale un ricorso proprio avverso le disposizioni abrogate dal decreto-legge, che, secondo alcuni, comprimono il diritto di difesa ex articolo 24 della Costituzione, in nome della speditezza del processo.

Alle lettere da *b)* a *e)* si dispongono modifiche di coordinamento all'articolo 120 del codice del processo amministrativo in coerenza con l'abrogazione dei commi 2-*bis* e 6-*bis*.

Il comma 5 dispone che l'abrogazione del rito si applichi ai processi iniziati dopo l'entrata in vigore del decreto-legge.

Si valuta positivamente il comma 4. Alla stregua della riforma, non vi è più alcun onere di immediata impugnazione delle ammissioni dei con-

correnti ad una gara prima dell'aggiudicazione della stessa e, di conseguenza, non vi è più alcun margine di preclusione per l'impugnazione di tali profili legati alla fase di prequalifica in quella sede; profili che potranno dunque farsi valere da attivarsi eventualmente in ragione del posizionamento dei concorrenti medesimi nella graduatoria finale della procedura, nell'intento di ottenere il bene della vita che, nel caso di specie, è costituito dall'aggiudicazione e dalla stipula del contratto.

Quanto al comma 5, esso concerne il profilo del diritto transitorio («Le disposizioni di cui al comma 4 si applicano ai processi iniziati dopo la data di entrata in vigore del presente decreto»).

Per la soppressione delle norme inerenti al rito super speciale nel decreto-legge è stato assunto quale riferimento temporale – non già la pubblicazione del bando di gara o la spedizione dell'invito, vale a dire il momento dell'avvio della procedura di affidamento – bensì l'inizio del processo.

Ciò può complicare la corretta applicazione del nuovo regime perché può non essere chiaro quale sia il momento in cui un giudizio può dirsi «iniziato», con conseguente non agevole individuazione del regime applicabile (ad esempio, nel caso in cui il ricorso venga notificato prima dell'entrata in vigore del Decreto ma venga depositato dopo tale entrata in vigore).

Né può escludersi che, nell'ambito di una procedura di gara a tutt'oggi in corso e che sia stata caratterizzata dalla proposizione di ricorsi relativi all'ammissione e/o all'esclusione di concorrenti, regolati secondo il rito super speciale prima dell'entrata in vigore del decreto, intervenga dopo l'entrata in vigore un provvedimento di aggiudicazione che possa legittimare l'impugnazione congiunta di tale provvedimento e di eventuali vizi attinenti alla fase di ammissione, con sovrapposizione dei riti.

i) Si invita quindi a valutare l'opportunità di stabilire in termini più precisi il momento di decorrenza dell'abrogazione del rito superspeciale.

– Relativamente all'articolo 1, comma 1, lett. *f)* n. 7:

Per accelerare le procedure di affidamento, negli appalti sotto soglia comunitaria sono state introdotte modifiche al criterio di aggiudicazione: è stata eliminata la preferenza verso quello dell'offerta economicamente più vantaggiosa (oepv) per restituire rilevanza a quella del minor prezzo (il quale non comporta valutazioni discrezionali in merito ai profili tecnico-qualitativi dell'offerta). Inoltre, è stato eliminato il limite del 30 per cento al valore del punteggio economico.

Tali modifiche, pur nel condivisibile intento di semplificazione, presentano possibili rischi connessi sia alla diminuzione di qualità del prodotto, che non viene più premiata adeguatamente (essendo sufficiente che lo stesso risponda alle minime specifiche tecniche previste dalla legge di gara), sia alla possibile strumentalizzazione della procedura concorsuale.

Inoltre, nel d.l. 32/2019 l'integrazione dell'articolo 36 del codice dei contratti con il comma 9-bis, non è stata coordinata con la previsione

del successivo articolo 95, comma 5, ai sensi del quale «*Le stazioni appaltanti che dispongono l'aggiudicazione ai sensi del comma 4 [vale a dire sulla base del criterio del minor prezzo] ne danno adeguata motivazione e indicano nel bando di gara il criterio applicato per selezionare la migliore offerta*».

Pertanto, a seguito del decreto, nell'ambito del sotto soglia comunitario occorre motivare perché si sceglie il criterio dell'oevp invece del minor prezzo; dall'altro lato, nel sopra soglia (ma, non è chiaro se anche nel sotto soglia) occorre motivare perché si sceglie il minor prezzo, invece dell'oevp.

l) Si invita quindi a valutare i possibili profili di criticità della disposizione e un migliore coordinamento tra gli artt. 36 comma 9-*bis* e 95 comma 5 del Codice.

La Commissione esprime inoltre parere non ostativo sugli emendamenti.

DIFESA (4^a)

Giovedì 9 maggio 2019

Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari

Riunione n. 15

Presidenza della Presidente
TESEI

Orario: dalle ore 9,10 alle ore 9,50

AUDIZIONE INFORMALE DELL'AMMINISTRATORE DELEGATO DI LEONARDO S.P.A., ALESSANDRO PROFUMO, IN RELAZIONE ALL'AFFARE ASSEGNATO N. 56 (PROSPETTIVE DELL'EXPORT ITALIANO DI MATERIALI PER LA DIFESA E LA SICUREZZA)

Plenaria

26^a Seduta

Presidenza della Presidente
TESEI

Interviene, ai sensi dell'articolo 47 del Regolamento, il sottocapo di Stato maggiore della Difesa, generale di corpo d'armata Luigi Francesco De Leverano.

La seduta inizia alle ore 10,30.

SULLA PUBBLICITÀ DEI LAVORI

La presidente TESEI comunica che, ai sensi dell'articolo 33, comma 4, del Regolamento, è stata richiesta l'attivazione dell'impianto audiovisivo e che la Presidenza ha fatto preventivamente conoscere il proprio assenso.

Poiché non vi sono osservazioni, tale forma di pubblicità è dunque adottata per il prosieguo dei lavori.

PROCEDURE INFORMATIVE

Audizione del sottocapo di Stato maggiore della Difesa, generale di corpo d'armata Luigi Francesco De Leverano, in relazione al disegno di legge n. 1152 (delega semplificazione e razionalizzazione ordinamento militare)

La presidente TESEI ringrazia il generale De Leverano per la disponibilità, cedendogli contestualmente la parola per lo svolgimento del suo intervento.

Il generale DE LEVERANO rileva che il processo che si intende avviare con il disegno di legge n. 1152 rappresenta la prosecuzione di una analoga attività, in attuazione della legge n. 246 del 2005 (provvedimento comunemente chiamato «taglia leggi»), che mosse i suoi primi passi circa un quindicennio fa per poi trovare una sua prima disciplina nella codificazione militare di cui al decreto legislativo n. 66 del 2010 (recante il Codice dell'ordinamento militare).

In particolare, la legge aveva delegato il Governo alla identificazione di tutte le disposizioni legislative anteriori e posteriori al 1970 la cui permanenza in vigore fosse ritenuta indispensabile, alla semplificazione ed al riassetto della materia «sopravvissuta», nonché alla armonizzazione delle disposizioni mantenute in vigore con quelle emanate successivamente al 1970. Questi obiettivi, per l'ordinamento militare, sono stati realizzati mediante principi e criteri direttivi, fra i quali: la codificazione della normativa primaria; la raccolta organica delle norme regolamentari in un Testo Unico; il coordinamento formale e sostanziale del testo delle disposizioni vigenti, apportando le modifiche necessarie per garantire la coerenza logico giuridica e sistematica della normativa anche al fine di adeguare e semplificare il linguaggio normativo; la definizione dei procedimenti amministrativi nel rispetto dei principi stabiliti dalla legge n. 241/1990, compresa la soppressione di quelli non più rispondenti alla legislazione primaria e la loro semplificazione in termini di disciplina unitaria ed onnicomprensiva, di riduzione del numero delle fasi, delle amministrazioni, degli uffici.

Il Ministero della difesa articolò quindi la propria attività in due fasi: la prima di ricognizione delle norme vigenti di interesse, differenziando quelle di perdurante utilità da quelle valutate superflue o ridondanti; la seconda di costituzione di una Commissione di studio denominata «Comi-

tato scientifico per il coordinamento delle attività del Ministero della difesa in materia di semplificazione della legislazione», per il riassetto delle norme primarie e secondarie di perdurante interesse. L'opera di ricognizione consentì di catalogare 2250 fonti primarie, 390 secondarie e 11 terziarie di interesse – *lato sensu* - dell'Amministrazione militare e di affrontare e risolvere questioni circa la natura, primaria o secondaria, di determinate fonti anteriori all'entrata in vigore, nel 1948, della Costituzione. Una piccola parte di norme di interesse della Difesa, non più utile, fu quindi oggetto di abrogazione espressa.

Il risultato finale raggiunto consistette nella riduzione di quattro quinti della normativa di rango primario e secondario finora vigente (da circa 1.600 fonti primarie e secondarie ad una sola fonte primaria e una sola secondaria e da un totale di circa 17.000 articoli a una risistemazione in 3.398 articoli). L'attività si rivelò molto articolata e si dovette misurare soprattutto con un ordinamento normativo multilivello (comunitario, nazionale e regionale) e con una complessità regolamentare elevata, non trascurando l'esigenza di assicurare l'aderenza alla Costituzione, che il Codice ha attuato in modo organico ed alla quale puntualmente si ispira, integrandosi, peraltro, con gli altri ordinamenti, pur conservando una tendenziale autosufficienza ordinamentale.

L'ordinamento militare, infatti, deve convivere con altri sistemi di codificazione, ad esso trasversali (si pensi al codice degli appalti, a quello dell'ambiente e non ultimo a quello della protezione dei dati personali), rispetto ai quali deve relazionarsi attraverso il ricorso alla tecnica del rinvio al fine di superare disomogeneità e ingiustificate disparità nelle relative discipline. Oppure, utilizzando specifiche discipline in termini di deroghe espresse come, ad esempio, in materia di status giuridico del personale militare al quale si applicano taluni istituti come quello degli «ordini militari» (articolo 1349 del Codice dell'ordinamento militare).

L'obiettivo di organicità della disciplina è stato quindi assicurato attraverso la clausola di salvaguardia di cui all'articolo 2267, comma 2 del Codice dell'ordinamento militare, secondo la quale le disposizioni dello stesso e del regolamento collegato (di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 90 del 2010), possono essere abrogate, derogate, sospese, modificate, coordinate o implementate solo in modo esplicito, e mediante intervento avente a oggetto le disposizioni contenute nel codice o nel regolamento.

Sempre rimanendo nel confronto con le altre legislazioni vigenti (con le quali l'ordinamento militare si è dovuto misurare per salvaguardare le proprie specificità), sul versante della semplificazione procedimentale e burocratica, va evidenziato come i procedimenti delle Forze armate siano diversi da quelli amministrativi incidenti sui cittadini, essendo autoritativi e tipizzati, prevalentemente interni all'Amministrazione medesima (pubblico impiego, avanzamento, reclutamento, procedimento disciplinare). Pertanto, si è proceduto, ove possibile, ad una semplificazione. Ad esempio, in materia di leva (snellendo procedure per eventuali suoi ripristini in casi di straordinarietà e urgenza – tempo di guerra, grave crisi internazionale, e così via); di beni militari (sopprimendo la requisizione di alloggi

per le esigenze di truppe cosiddette di passaggio); di organizzazione delle casse previdenziali; di reclutamento, formazione ed impiego del personale militare; di organizzazione delle scuole, accademie ed enti formativi.

Stante quanto precede, l'attuale attività di riduzione delle disposizioni legislative del corpo normativo in questione, deve partire dal necessario presupposto costituzionale di tutte quelle disposizioni ricoperte dal cosiddetto istituto giuridico della riserva di legge, potendo delegificare le altre. L'obiettivo da perseguire, in questo nuovo riassetto, è quello di definire un articolato normativo di duplice livello. Un ambito primario, con il rinvio alla normativa di settore e il recepimento nel codice dell'ordinamento militare della sola disciplina generale in termini di principi, ed un ambito secondario per i profili applicativi, anche prevedendo per taluni settori nuovi elementi di organizzazione: ad esempio, in materia di *cyber security*, di trasparenza delle attività della pubblica amministrazione (legge. n. 241 del 1990 e decreto legislativo n. 33 del 2013), nonché di *Privacy* (attraverso il coordinamento tra il Regolamento UE n. 679 del 2016 e il decreto legislativo n. 101 del 2018).

Nel dettaglio, per quanto concerne la *cyber security*, alla luce della nuova architettura istituzionale nazionale, la Difesa è stata investita di un ruolo primario, tanto che ha costituito, appena nel 2017, il Comando Interforze per le operazioni cibernetiche (denominato CIOC), responsabile della pianificazione e condotta delle operazioni militari cibernetiche (a livello operativo e tattico) e garantendo il concorso alla sicurezza cibernetica nazionale anche attraverso le funzioni di CERT (*Computer Emergency Response Team*). Ciò allo scopo, in concorso con altri Enti della Difesa, di tutelare l'info-dominio del comparto attraverso azioni di contrasto e di neutralizzazione di ogni possibile minaccia ovvero di ogni azione avversaria cibernetica portata alle reti, ai sistemi e ai servizi della Difesa sul territorio nazionale e nei teatri operativi fuori dai confini nazionali.

In materia di trasparenza delle attività della Pubblica amministrazione, l'ordinamento militare, in tema di procedimenti amministrativi, già oggetto della prima legge delega di semplificazione, dovrà quindi effettuare ulteriori significativi interventi in termini di riassetto regolamentare.

Inoltre, nel settore della protezione dei dati personali, l'ordinamento militare, richiamando il Codice della *privacy* relativamente ai dati sensibili e giudiziari (oggi tutti abrogati e nuovamente disciplinati dal decreto legislativo n. 101 del 2018) deve necessariamente conformarsi attraverso l'emana-zione di specifiche norme regolamentari (*ex* articolo 58, comma 4, del decreto legislativo n. 196 del 2003, come modificato dal decreto legislativo n. 101 del 2018) in materia di esercizio di difesa da parte delle Forze armate. Con ciò emergendo l'esigenza di un necessario e profondo riassetto della normativa regolamentare militare (di cui al citato decreto n. 90 del 2010), nonché di adeguamento al nuovo quadro giuridico nazionale ed internazionale, conservando quei profili di specificità e deroga, propri dello strumento militare, per non arrecare un *vulnus* alle funzioni istituzionali.

Risulta indispensabile, infine e sempre nell'ottica di una efficace semplificazione, intervenire in maniera profonda nelle materie afferenti

ai cosiddetti «beni della Difesa» nonché alla formazione e valutazione del personale militare, riconfigurando la materia verso l'adozione di decreti ministeriali per i profili più spiccatamente tecnici, conferendo maggiore dinamicità e aderenza allo strumento in ragione del continuo e repentino evolversi delle esigenze operative.

In particolare, con riguardo ai beni della Difesa, si potrebbe agire sul tema degli alloggi di servizio relativamente alla disciplina relativa alla loro classificazione, alle procedure di assegnazione, ai *format* di atti concessori, alla previsione di gratuità per quelli strettamente connessi con l'operatività dello strumento militare e al pagamento di un canone agevolato per quelli che concorrono ad assolvere anche una funzione sociale. Si potrebbe altresì intervenire sulle e limitazioni al godimento dei beni e delle attività altrui per la tutela degli interessi della difesa militare (definite impropriamente servitù militari).

Con riguardo, invece, alla formazione e valutazione del personale militare, si potrebbe intervenire affidando a fonti inferiori i profili tecnici di redazione della documentazione caratteristica e del funzionamento delle Commissioni di valutazione per l'avanzamento, ed attuando al contempo ogni forma di trasparenza possibile dei criteri adottati, in aderenza alla sentenza n. 20 del 2019 della Corte costituzionale.

I senatori presenti pongono alcuni quesiti.

Il senatore FUSCO (*L-SP-PSd'Az*), nel ringraziare il generale De Leverano per l'ampio ed esaustivo intervento, domanda se l'Amministrazione della Difesa abbia intenzione, nel quadro delle riforme previste, di rendere nuovamente operativi i numerosi alloggi inagibili attualmente presenti nel viterbese.

Chiede inoltre informazioni sulla situazione che ha coinvolto alcuni circoli militari in ordine ai servizi di caffetteria, in particolare per quanto riguarda i rapporti con i concessionari dei predetti servizi.

Il senatore CASTIELLO (*M5S*) valuta positivamente la notevole opera di semplificazione normativa sino ad ora condotta nell'ambito dell'ordinamento militare, in passato connotato da numerosi profili di criticità in ordine al rispetto dei requisiti di certezza del diritto.

Anche sotto il profilo del recepimento dei principi contenuti nella legge n. 241 del 1990 si registrano importanti progressi, soprattutto in relazione alla disciplina dell'accesso agli atti inerenti all'avanzamento (laddove, per ovvie ragioni di specificità, non è stato possibile recepire le disposizioni relative ai procedimenti).

Tuttavia, è necessario proseguire la strada del rinnovamento (su una materia connotata, a causa dei riflessi della globalizzazione economica, da un sempre maggiore dinamismo e da una elevata flessibilizzazione delle fonti), restituendo al Codice dell'ordinamento militare la sua primaria natura di complesso di norme generali e astratte, e facendo confluire nelle fonti secondarie quelle disposizioni connotate da eccessivi elementi di dettaglio.

Il senatore MININNO (M5S) osserva innanzitutto che, ancorché nella relazione tecnica allegata al disegno di legge n. 1152 venga garantita l'assenza di portata innovativa delle misure di riassetto, vi sono alcuni interventi, come quelli inerenti alla sicurezza cibernetica, che non potranno non comportare l'introduzione di nuove disposizioni specifiche.

Domanda inoltre se il termine di due anni per completare l'opera di riforma possa considerarsi adeguato.

Infine chiede delucidazioni sui criteri di delega contenuti nella lettera g) del primo comma dell'articolo 1, che lascia aperta la strada all'introduzione di un sistema di valutazione e di avanzamento completamente rinnovato.

Replica agli intervenuti il generale DE LEVERANO.

Nel dettaglio, con riferimento alle osservazioni formulate dal senatore Fusco, osserva che i servizi offerti all'interno dei circoli militari sono di competenza delle singole Forze armate. Da un punto di vista generale, le disposizioni attuali impongono il versamento di un canone nel caso in cui si usufruisca di immobili e strutture all'interno dei circoli stessi, a meno che l'attività sia iniziata in vigenza di diversa normazione.

Relativamente, poi, agli alloggi di servizio precisa che la linea direttrice tracciata dalla vigente normativa è quella di alienare (anche ad altre amministrazioni), tutti gli immobili ritenuti non più utili a fini istituzionali. Relativamente, invece, a quelli strettamente connessi alle esigenze funzionali delle Forze armate, l'orientamento sarà per il recupero, compatibilmente con le risorse disponibili.

L'oratore risponde quindi al senatore Castiello, osservando che la progressiva delegificazione delle fonti darà senz'altro luogo a importanti benefici in termini di snellezza e di elasticità del corpo normativo.

Con riferimento, poi, ai quesiti posti dal senatore Mininno, osserva innanzitutto che alcune particolari problematiche, come quelle relative alle sfide presentate dalla *cyber* sicurezza, rappresentano un ambito di confronto completamente nuovo e non potranno, quindi, non comportare un grado di innovazione dell'intervento normativo.

Precisa poi di essere stato chiamato dal Ministro della difesa a presiedere un tavolo tecnico in relazione alle problematiche inerenti alla disciplina di avanzamento, dove si sta cercando di coniugare le esigenze di valutazione con i criteri di meritocrazia e dove sono allo studio interventi sia sulle fonti primarie che su quelle secondarie.

Sulla congruità del termine di due anni per completare il processo di riforma, che sarà comunque valutata dal legislatore, precisa che la Difesa si è già attivata per approfondire le tematiche oggetto dei criteri di delega.

La presidente TESEI ringrazia nuovamente il generale De Leverano e dichiara conclusa la procedura informativa.

La seduta termina alle ore 11,10.

FINANZE E TESORO (6^a)

Giovedì 9 maggio 2019

Plenaria

110^a Seduta

Presidenza del Presidente
BAGNAI

Interviene, ai sensi dell'articolo 48 del Regolamento, il dottor Benedetto Mineo, direttore dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli, accompagnato dall'ingegner Roberta De Robertis, dalla dottoressa Rosanna Lanuzza e dal dottor Matteo Mauri.

La seduta inizia alle ore 10,20.

SULLA PUBBLICITÀ DEI LAVORI

Il presidente BAGNAI comunica che, ai sensi dell'articolo 33, comma 4, del Regolamento, è stata richiesta l'attivazione dell'impianto audiovisivo e che la Presidenza del Senato ha fatto preventivamente conoscere il proprio assenso.

Non essendovi osservazioni, tale forma di pubblicità è adottata per il prosieguo dei lavori.

PROCEDURE INFORMATIVE

Seguito dell'indagine conoscitiva sul processo di semplificazione del sistema tributario e del rapporto tra contribuenti e fisco: audizione di rappresentanti dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli

Prosegue l'indagine conoscitiva sospesa nella seduta antimeridiana di ieri.

Il presidente BAGNAI introduce l'audizione.

Ha quindi la parola il dottor MINEO, il quale svolge una relazione.

Intervengono, ponendo quesiti, i senatori D'ALFONSO (PD), LAN-
NUTTI (M5S) e PESCO (M5S).

Segue una puntualizzazione del presidente BAGNAI.

In risposta ai quesiti intervengono quindi il dottor MINEO e l'ingegner DE ROBERTIS.

Il presidente BAGNAI conclude la procedura informativa in titolo e comunica che la documentazione acquisita sarà pubblicata nella pagina *web* della Commissione.

Il seguito dell'indagine conoscitiva è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 11,05.

ISTRUZIONE PUBBLICA, BENI CULTURALI (7^a)

Giovedì 9 maggio 2019

Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari

Riunione n. 49

Presidenza del Presidente
PITTONI

indi del Vice Presidente
VERDUCCI

Orario: dalle ore 10,05 alle ore 11,35

AUDIZIONE INFORMALE DI RAPPRESENTANTI DELLA CONFERENZA NAZIONALE DEI DIRETTORI DELLE ACCADEMIE DI BELLE ARTI, DELLA CONFERENZA DEI DIRETTORI DEI CONSERVATORI DI MUSICA, DELLA CONFERENZA NAZIONALE DEI PRESIDENTI DEI CONSERVATORI DI MUSICA, DELLA CONFERENZA NAZIONALE DEI PRESIDENTI DELLE CONSULTE DEGLI STUDENTI DELLE ACCADEMIE DI BELLE ARTI E DEGLI ISTITUTI SUPERIORI PER LE INDUSTRIE ARTISTICHE – ISIA (CPCSAI) E DELLA CONFERENZA DEI PRESIDENTI DELLE CONSULTE DEGLI STUDENTI DEGLI ISTITUTI SUPERIORI DI STUDI MUSICALI – ISSM (CNSI) IN RELAZIONE ALL'ATTO DEL GOVERNO N. 79 (DPR RECLUTAMENTO PERSONALE AFAM)

Plenaria

75^a Seduta

Presidenza del Vice Presidente
VERDUCCI

Interviene, ai sensi dell'articolo 48 del Regolamento, per la Conferenza dei rettori delle università italiane (CRUI), il vice presidente Lucio d'Alessandro, rettore dell'Università degli Studi «Suor Orsola Benincasa» di Napoli, accompagnato dal dottor Fabrizio Chello.

La seduta inizia alle ore 12,05.

SUL TERMINE PER GLI EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE N. 641

Il presidente VERDUCCI ricorda che nella riunione dell'Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari di ieri si è convenuto di fissare alle ore 14 di mercoledì 5 giugno il termine per la presentazione di eventuali emendamenti e ordini del giorno al disegno di legge n. 641.

Prende atto la Commissione.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

Il presidente VERDUCCI ricorda che nella riunione dell'Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari di ieri si è convenuto di programmare, in date da definire, l'audizione del ministro dei beni e delle attività culturali Bonisoli e quella del ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca Bussetti in merito alla disciplina del cosiddetto *bonus* cultura.

Sono stati inoltre concordati i criteri per l'organizzazione delle audizioni da svolgere nell'ambito delle indagini conoscitive sulla condizione studentesca nelle università e il precariato nella ricerca universitaria e sull'impatto del digitale sugli studenti, con particolare riferimento ai processi di apprendimento, nonché nell'ambito degli affari assegnati in materia di «Percorsi didattici nelle scuole sulla storia, con particolare riferimento a quella del Novecento, e sulla presenza della traccia di storia tra le prove dell'esame di maturità» (n. 160), di «Esami di Stato conclusivi del secondo ciclo di istruzione» (n. 244) e su «Volontariato e professioni nei beni culturali» (n. 245).

Prende atto la Commissione.

SULLA PUBBLICITÀ DEI LAVORI

Il presidente VERDUCCI comunica che, ai sensi dell'articolo 33, comma 4, del Regolamento, è stata chiesta l'attivazione dell'impianto audiovisivo, e che la Presidenza del Senato ha fatto preventivamente conoscere il proprio assenso.

Non essendovi osservazioni, tale forma di pubblicità è adottata per l'indagine conoscitiva che sta per iniziare.

Il presidente VERDUCCI avverte inoltre che della procedura informativa sarà redatto il resoconto stenografico.

Prende atto la Commissione.

PROCEDURE INFORMATIVE

Seguito dell'indagine conoscitiva per la ridefinizione dei profili e degli ambiti occupazionali delle figure di educatori e di pedagogisti: audizione di rappresentanti della Conferenza dei rettori delle università italiane (CRUI)

Prosegue l'indagine conoscitiva, sospesa nella seduta del 10 aprile.

Il presidente VERDUCCI introduce l'audizione della Conferenza dei rettori delle università italiane (CRUI).

Il vice presidente della CRUI, D'ALESSANDRO svolge il suo intervento.

Interviene la senatrice IORI (*PD*).

Risponde il vice presidente della CRUI, D'ALESSANDRO.

Il presidente VERDUCCI ringrazia il vice presidente d'Alessandro e dichiara conclusa l'audizione. Comunica inoltre che la documentazione acquisita nell'audizione odierna sarà resa disponibile per la pubblica consultazione nella pagina *web* della Commissione.

Prende atto la Commissione.

Il seguito dell'indagine conoscitiva è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 12,30.

AGRICOLTURA E PRODUZIONE AGROALIMENTARE (9^a)

Giovedì 9 maggio 2019

Plenaria**54^a Seduta***Presidenza del Presidente*
VALLARDI

Interviene il sottosegretario di Stato per le politiche agricole alimentari, forestali e del turismo Alessandra Pesce.

La seduta inizia alle ore 10,45.

IN SEDE REFERENTE

(1249) Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 29 marzo 2019, n. 27, recante disposizioni urgenti in materia di rilancio dei settori agricoli in crisi e di sostegno alle imprese agroalimentari colpite da eventi atmosferici avversi di carattere eccezionale e per l'emergenza nello stabilimento Stoppani, sito nel Comune di Cogoleto, approvato dalla Camera dei deputati

(Seguito e conclusione dell'esame)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta pomeridiana di ieri.

Il presidente VALLARDI ricorda che nella seduta precedente la Commissione ha esaurito l'esame degli ordini del giorno riferiti al provvedimento in titolo. Pertanto, essendo nel frattempo pervenuti tutti i prescritti pareri delle Commissioni consultive, si passerà all'esame degli emendamenti.

In qualità di relatore, esprime quindi parere contrario su tutte le proposte emendative relative al disegno di legge.

Il sottosegretario Alessandra PESCE si esprime in senso conforme.

Si passa pertanto alla votazione delle proposte emendative, cominciando dall'unico emendamento relativo all'articolo 1.

Previa verifica del prescritto numero legale, l'emendamento 1.1 è posto ai voti e respinto.

Si passa quindi alla votazione degli emendamenti relativi all'articolo 2.

Posta in votazione la proposta emendativa 2.6 non è approvata.

Il senatore TARICCO (*PD*) interviene in dichiarazione di voto sulla proposta 2.1 (identica alla 2.2), che mira a estendere anche ai mutui bancari contratti dopo il 31 dicembre 2018 le misure di sostegno previste nel testo.

Le identiche proposte 2.1 e 2.2, poste congiuntamente ai voti, sono respinte.

Con successivo, separato scrutinio, sono altresì respinti gli emendamenti 2.3 (identico al 2.4) e 2.5.

Si passa quindi alla votazione degli emendamenti relativi all'articolo 3.

Con distinte votazioni sono quindi respinti gli emendamenti 3.1, 3.2, 3.3, 3.4, 3.5, 3.6 e 3.7.

Il senatore TARICCO (*PD*) ha la parola in dichiarazione di voto a sostegno della proposta 3.8, che mira a limitare l'accesso ai dati relativi ai primi acquirenti del quantitativo di latte registrato, in quanto l'accesso indiscriminato ai dati completi dei singoli produttori potrebbe avvantaggiare indebitamente i concorrenti, creando squilibri di mercato.

Raccomanda poi l'approvazione della proposta 3.12 affinché le pubbliche amministrazioni utilizzino tutte le informazioni già in loro possesso per evitare aggravii alle aziende.

Il senatore DE BONIS (*Misto*) sostiene anch'egli l'emendamento 3.8, concordando con il senatore Taricco.

Con successive, separate votazioni, sono poi respinti gli emendamenti 3.8, 3.9 (identico al 3.10 e al 3.11), 3.12 e 3.0.1.

Si passa alla votazione degli emendamenti relativi all'articolo 4.

Il senatore TARICCO (*PD*) interviene in dichiarazione di voto favorevole sull'emendamento 4.1, teso a sopprimere l'articolo 4 del provvedimento. Ribadisce le critiche già espresse su questa norma, volta a introdurre un'ennesima proroga per il pagamento delle multe sulle quote latte. Ripercorre quindi tutte le tappe dell'annosa vicenda, citando in particolare le sentenze della Corte dei conti, che ha attestato come le successive sa-

natorie adottate negli anni abbiano di fatto sempre penalizzato le aziende oneste che si erano messe in regola con i pagamenti e favorito quelle scorrette che sono sempre state morose.

Il senatore LA PIETRA (*FdI*) preannuncia l'astensione in sede di votazione sul suddetto emendamento. Pur concordando con l'analisi del senatore Taricco, osserva che le colpe della politica, che in tutti questi anni non ha saputo gestire la vicenda delle quote latte, non possono però farsi ricadere sugli allevatori, che devono essere aiutati a far fronte ai debiti pregressi.

Con successive, distinte votazioni, gli emendamenti 4.1, 4.0.1 e 4.0.2 non sono approvati.

Si passa alla votazione degli emendamenti relativi all'articolo 4-*bis*.

Poste separatamente in votazione, sono respinte le proposte emendative 4-*bis*.0.1, 4-*bis*.0.2 e 4-*bis*.0.3.

Si passa alla votazione degli emendamenti relativi all'articolo 5.

Con separato scrutinio, sono respinti gli emendamenti 5.1 (identico al 5.2) e 5.3.

Si passa alla votazione degli emendamenti relativi all'articolo 6.

Il senatore DE BONIS (*Misto*) interviene in dichiarazione di voto favorevole sulla proposta 6.1, finalizzata ad estendere le provvidenze previste per le imprese agricole della regione Puglia colpite dalle gelate del 2018, anche alla regione Basilicata, ingiustamente discriminata pur avendo fatto domanda nei termini per la declaratoria dello stato di emergenza.

Posti separatamente ai voti, sono poi respinti gli emendamenti 6.1 e 6.0.1.

Si passa alla votazione dell'unico emendamento relativo all'articolo 6-*bis*.

Il senatore TARICCO (*PD*) interviene in dichiarazione di voto favorevole sulla proposta 6-*bis*.1, che estende le misure previste a sostegno dei frantoi oleari pugliesi delle zone colpite dalle gelate, anche ai frantoi oleari ubicati nelle zone infestate dalla *Xylella fastidiosa*.

L'emendamento 6-*bis*.1, posto in votazione, risulta non approvato.

Si passa alla votazione degli emendamenti relativi all'articolo 7.

Con distinte votazioni, sono respinti gli emendamenti 7.1, 7.2 e 7.3 (identico al 7.5).

Il senatore TARICCO (*PD*) sostiene la proposta 7.4, tesa ad estendere anche ai mutui accessi dopo il 31 dicembre 2019 i contributi previsti nel testo.

Raccomanda altresì l'approvazione della proposta 7.6, che intende assicurare che in sede di reimpianto dei nuovi olivi, siano utilizzate varietà resistenti alla *Xylella fastidiosa*.

Con successive, separate votazioni, sono poi respinti gli emendamenti 7.4, 7.6, 7.7, 7.8, 7.9, 7.10 (identico a 7.11 e 7.12).

Si passa alla votazione degli emendamenti relativi all'articolo 8.

Il presidente VALLARDI dà quindi la parola al senatore CIAMPOLILLO (*M5S*) che, dopo aver ringraziato il Presidente, si sofferma sull'emendamento 8.1 di cui è firmatario, richiamando le considerazioni già svolte nel corso del dibattito.

Con separate votazioni, sono indi respinte le proposte 8.1 e 8.2.

Il senatore DE BONIS (*Misto*) interviene in dichiarazione di voto sull'emendamento 8.3, che mira ad avviare una seria attività di ricerca sul fenomeno della *Xylella fastidiosa*, atteso che gli studi finora condotti dagli enti di ricerca sono stati volti non a individuare i rimedi, ma solo a speculare sulla vicenda, non considerando le misure alternative all'abbattimento delle piante infette.

Sostiene inoltre la proposta 8.6, mirante anch'essa a favorire l'adozione di misure alternative all'eradicazione.

Posti separatamente ai voti, sono quindi respinti gli emendamenti 8.3, 8.4, 8.5, 8.6, 8.7, 8.8, 8.9, 8.10 (identico all'8.11 e all'8.12), 8.13, 8.14 e 8.15.

Il senatore LA PIETRA (*FdI*) sostiene l'emendamento 8.16 (identico all'8.17), volto a istituire un commissario straordinario per accelerare l'attuazione delle misure per il contrasto alla *Xylella fastidiosa* e il rilancio dell'agricoltura locale.

Posti congiuntamente ai voti, gli identici emendamenti 8.16 e 8.17 sono respinti.

Con successive, separate votazioni, sono altresì respinti gli emendamenti 8.18, 8.19, 8.20 e 8.21.

Si passa alla votazione degli emendamenti relativi all'articolo 8-bis.

Posti distintamente in votazione, sono respinti gli emendamenti 8-*bis*.1 e 8-*bis*.2 (identico a 8-*bis*.3).

La seduta, sospesa alle ore 11,35, riprende alle ore 11,55.

Si passa alla votazione degli emendamenti relativi all'articolo 8-*ter*.

Con separato scrutinio, sono respinte le proposte 8-*ter*.1 e 8-*ter*.2.

Ha poi la parola il senatore TARICCO (*PD*) che sostiene la proposta 8-*ter*.3, volta ad assicurare che i nuovi ulivi ripiantati in sostituzione di quelli abbattuti appartengano a varietà resistenti alla *Xyella fastidiosa*.

Posti separatamente ai voti, sono respinti gli emendamenti 8-*ter*.3, 8-*ter*.4, 8-*ter*.5 (identico a 8-*ter*.6 e 8-*ter*.7) e 8-*ter*.8.

Il senatore TARICCO (*PD*) interviene in dichiarazione di voto favorevole sull'emendamento 8-*ter*.9, finalizzato a sostenere i frantoi oleari colpiti dalla crisi produttiva in Puglia, sia per la continuazione dell'attività che per l'eventuale conversione.

All'esito di separato scrutinio sono quindi respinte le proposte 8-*ter*.9, 8-*ter*.10, 8-*ter*.11 e 8-*ter*.12.

Si passa alla votazione degli emendamenti relativi all'articolo 8-*quater*.

Il senatore DE BONIS (*Misto*) sostiene la proposta 8-*quater*.1, che sostituisce l'intero articolo 8-*quater* per introdurre un piano alternativo e realmente efficace per la rigenerazione olivicola del Salento, ormai desertificato dalla speculazione.

Con separate votazioni, sono quindi respinti gli emendamenti 8-*quater*.1, 8-*quater*.8, 8-*quater*.3, 8-*quater*.9 e 8-*quater*.5.

Il senatore BATTISTONI (*FI-BP*) ritira l'emendamento 8-*quater*.6, trasformandolo nell'ordine del giorno G/1249/48/9 (pubblicato in allegato) che, con il parere favorevole del presidente relatore VALLARDI (*L-SP-PSd'Az*) e della rappresentante del GOVERNO, è accolto.

Con successive, distinte votazioni, sono poi respinti gli emendamenti 8-*quater*.7, 8-*quater*.0.1 e 8-*quater*.0.2.

Si passa alla votazione degli emendamenti relativi all'articolo 9.

Posti distintamente ai voti, gli emendamenti 9.1, 9.2, 9.3 e 9.4 (identico al 9.5) risultano non approvati.

Il senatore TARICCO (*PD*) sostiene l'emendamento 9.6, che estende gli stanziamenti previsti a favore delle imprese del settore agrumicolo anche per il contrasto del virus della *Tristeza*.

Raccomanda poi l'approvazione dell'emendamento 9.0.1 (identico al 9.0.2 e al 9.0.3), che estende le misure previste a favore delle imprese agricole della Puglia colpite dalle gelate del 2018 anche all'Emilia-Romagna.

Con successive, distinte votazioni, sono poi respinti gli emendamenti 9.6, 9.7, 9.0.1 (identico al 9.0.2 e 9.0.3), 9.0.4, 9.0.5, 9.0.6, 9.0.7, 9.0.8, 9.0.9 e 9.0.10.

Si passa alla votazione degli emendamenti relativi all'articolo 9.

Il senatore TARICCO (*PD*) prende la parola in dichiarazione di voto sull'emendamento 10.3, volto a incrementare ulteriormente, rispetto al testo, le dotazioni del Fondo di solidarietà nazionale, per assicurare che lo stesso sia capiente rispetto alle esigenze aggiuntive di intervento.

Sostiene poi l'emendamento 10.0.1 che, ferma restando l'opportunità degli interventi straordinari previsti nel provvedimento in esame a favore di specifiche filiere agroalimentari colpite da situazioni di crisi, è finalizzato a prevedere strategie di tipo organico in agricoltura per fare fronte a problemi ormai sempre più frequenti come gli eventi atmosferici avversi.

Con successive, distinte votazioni, sono quindi respinti gli emendamenti 10.3 e 10.1 (identico al 10.2 e al 10.4), 10.0.1 e 10.0.2.

Si passa alla votazione degli emendamenti relativi all'articolo 10-*ter*.

Poste congiuntamente in votazione, sono respinte le identiche proposte emendative 10-*ter*.1, 10-*ter*.2 e 10-*ter*.3.

Si passa alla votazione degli emendamenti relativi all'articolo 10-*quater*.

Con separato scrutinio, sono respinti gli emendamenti 10-*quater*.1 e 10-*quater*.2.

Si passa alla votazione degli emendamenti relativi all'articolo 10-*quinq*-*quies*.

Posti separatamente in votazione, sono altresì respinti gli emendamenti 10-*quinq*-*quies*.0.2, 10-*quinq*-*quies*.0.3 e 10-*quinq*-*quies*.0.4 (identico al 10-*quinq*-*quies*.0.5).

Si passa alla votazione degli emendamenti relativi all'articolo 11.

Messi separatamente ai voti, risultano non approvati gli emendamenti 11.1 e 11.2.

Si passa alla votazione degli emendamenti relativi all'articolo 11-*bis*.

Con distinte votazioni, sono poi respinti gli emendamenti 11-*bis*.1 e 11-*bis*.0.1.

Il senatore TARICCO (*PD*) prende la parola a favore dell'emendamento 11-*bis*.0.3 (identico all'11-*bis*.0.4 e all'11-*bis*.0.5), mirante ad estendere alcune delle provvidenze previste nel disegno di legge in esame a ulteriori settori agricoli in crisi quali quello cerealicolo.

Con ulteriori, distinte votazioni, sono quindi respinti gli emendamenti 11-*bis*.0.3 (identico all'11-*bis*.0.4 e all'11-*bis*.0.5), 11-*bis*.0.6, 11-*bis*.0.7 e 11-*bis*.0.8.

Il senatore DE BONIS (*Misto*) interviene in dichiarazione di voto favorevole sull'emendamento 11-*bis*.0.9, finalizzato ad estendere al settore cunicolo, finora ingiustamente penalizzato, le medesime misure previste nel testo a favore del settore suinicolo.

La proposta emendativa 11-*bis*.0.9, messa ai voti, non è approvata.

Si passa alla votazione degli emendamenti relativi all'articolo 11-*ter*.

La proposta 11-*ter*.1, posta in votazione, risulta respinta.

Il senatore TARICCO (*PD*) interviene in sostegno dell'emendamento 11-*ter*.2, volto a precisare che la sanzione del sequestro dell'imbarcazione per le violazioni in materia di pesca nelle acque interne, prevista dall'articolo 11-*ter* del decreto-legge in conversione, si applica solo per i pescatori non professionali.

L'emendamento 11-*ter*.2, messo in votazione, è respinto.

Il senatore LA PIETRA (*FdI*) interviene in dichiarazione di voto favorevole sulla proposta emendativa 11-*ter*.0.1, che si propone di aumentare i fondi a disposizione dell'Istituto Zooprofilattico sperimentale del Mezzogiorno, al fine di agevolarne le attività di ricerca.

In esito a separato scrutinio, sono poi respinti gli emendamenti 11-*ter*.0.1, 11-*ter*.0.2, 11-*ter*.0.3, 11-*ter*.0.4, 11-*ter*.0.5 e 11-*ter*.0.6.

Si passa alla votazione degli emendamenti relativi all'articolo 12.

Il senatore DE BONIS (*Misto*) interviene in dichiarazione di voto favorevole sulla proposta 12.0.1, recante una serie di disposizioni che intro-

ducono una moratoria per i pagamenti fiscali e contributivi e interventi per il salvataggio e la ristrutturazione delle aziende agricole in difficoltà, nonché disposizioni per favorire il funzionamento delle commissioni uniche nazionali nelle filiere agricole, superando il potere di veto degli acquirenti industriali che spesso disertano le riunioni per vanificarne le decisioni e imporre il proprio prezzo ai produttori. Si sofferma quindi sugli emendamenti 12.0.3 e 12.0.5, di analogo tenore.

Con distinte votazioni sono infine respinte le proposte emendative 12.0.1, 12.0.2, 12.0.3, 12.0.4 e 12.0.5.

La Commissione conferisce quindi mandato al Presidente relatore a riferire favorevolmente in Assemblea sul disegno di legge di conversione del decreto-legge in esame, nel testo come modificato dalla Camera dei deputati, autorizzandolo nel contempo a richiedere lo svolgimento della relazione orale.

Il senatore DE BONIS (*Misto*) preannuncia l'intenzione di presentare in Assemblea una relazione di minoranza.

Il presidente VALLARDI ringrazia tutti i colleghi e il sottosegretario Alessandra Pesce per la presenza e il proficuo contributo dato ai lavori.

SCONVOCAZIONE DELLE SEDUTE DI OGGI

Il presidente VALLARDI avverte che la seduta della Commissione già convocata oggi, giovedì 9 maggio, alle ore 15, nonché l'Ufficio di Presidenza, integrato dai rappresentanti dei Gruppi, per la programmazione lavori, convocato al termine della stessa seduta, non avranno luogo.

La Commissione prende atto.

La seduta termina alle ore 12,30.

ORDINE DEL GIORNO AL DISEGNO DI LEGGE N. 1249

(al testo del decreto-legge)

G/1249/48/9 (già em. 8-quater.6)

GALLONE, BERUTTI, DAMIANI, BATTISTONI, LONARDO, MANGIALAVORI, SERAFINI

Il Senato,

in sede di esame del disegno di conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 29 marzo 2019, n. 27, recante disposizioni urgenti in materia di rilancio dei settori agricoli in crisi e di sostegno alle imprese agroalimentari colpite da eventi atmosferici avversi di carattere eccezionale e per l'emergenza nello stabilimento Stoppani, sito nel Comune di Cogoleto,

premessi che:

l'articolo 8-ter del decreto-legge in esame reca norme per il contenimento della diffusione del batterio della *Xylella fastidiosa*, consentendo ai proprietari di procedere all'estirpazione di olivi situati in una zona infetta dalla *Xylella fastidiosa*;

l'articolo 8-quater, al comma 1, istituisce, al fine di contribuire al rilancio dell'agricoltura della Puglia e, in particolare, di sostenere la rigenerazione dell'olivicoltura nelle zone infette, esclusa la parte soggetta alle restrizioni della zona di contenimento, nello stato di previsione del Ministero delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo, un fondo per la realizzazione di un Piano straordinario per la rigenerazione olivicola della Puglia, con una dotazione pari a 150 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020 e 2021;

sarebbe opportuno promuovere progetti, anche in accordo con le Università specializzate, con lo scopo di valutare il grado di tolleranza e di resistenza delle diverse *cultivar* di olivo presenti nelle aree della Puglia definite «Indenni», e di altre linee genetiche di diversa provenienza e costituzione, al fine di evitare il rischio di una olivicoltura Monovarietale che causerebbe la perdita di biodiversità e di salubrità dell'ambiente e delle persone;

sarebbe, altresì, necessario prevedere interventi di agricoltura innovativa, finalizzati a preservare la biodiversità e di interventi miranti alla corretta gestione delle risorse agro-ecologiche,

impegna il Governo:

a valutare la possibilità di prevedere che il 5 per cento del Fondo di cui al comma 1 dell'articolo 8-*quater* del decreto-legge, sia destinato alla ricerca, allo studio, alla prevenzione e alla cura del batterio *Xylella fastidiosa* mediante la predisposizione dei progetti di cui in premessa.

INDUSTRIA, COMMERCIO, TURISMO (10^a)

Giovedì 9 maggio 2019

Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari

Riunione n. 55

Presidenza del Presidente
GIROTTO

Orario: dalle ore 11 alle ore 11,40

*AUDIZIONE INFORMALE DI RAPPRESENTANTI DELLA FEDERAZIONE NAZIONALE
IMPRESE ELETTROTECNICHE ED ELETTRONICHE (ANIE) NELL'AMBITO DELL'AF-
FARE ASSEGNATO N. 232 (RIFORMA DEL MERCATO ELETTRICO INFRAGIORNA-
LIERO AL FINE DI RIDURRE IL COSTO DELL'ENERGIA ELETTRICA PER I CLIENTI)*

Plenaria

53^a Seduta

Presidenza del Presidente
GIROTTO

La seduta inizia alle ore 11,40.

IN SEDE CONSULTIVA

(1249) Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 29 marzo 2019, n. 27, recante disposizioni urgenti in materia di rilancio dei settori agricoli in crisi e di sostegno alle imprese agroalimentari colpite da eventi atmosferici avversi di carattere eccezionale e per l'emergenza nello stabilimento Stoppani, sito nel Comune di Cogoleto, approvato dalla Camera dei deputati

(Parere alla 9^a Commissione. Seguito e conclusione dell'esame. Parere favorevole)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta di ieri.

Interviene in dichiarazione di voto il senatore GALLIANI (FI-BP) che annuncia il voto di astensione del proprio Gruppo.

Verificata la presenza del prescritto numero di senatori, la proposta di parere favorevole, presentata dal relatore nella seduta di ieri, è posta ai voti e approvata.

(1248) Conversione in legge del decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32, recante disposizioni urgenti per il rilancio del settore dei contratti pubblici, per l'accelerazione degli interventi infrastrutturali, di rigenerazione urbana e di ricostruzione a seguito di eventi sismici

(Parere alle Commissioni 8^a e 13^a riunite. Seguito e conclusione dell'esame. Parere favorevole)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta di ieri.

Il senatore GALLIANI (*FI-BP*) dichiara il voto contrario a nome del proprio Gruppo, ricordando che tale orientamento è confermato dalle numerose proposte emendative presentate presso le Commissioni di merito.

Verificata la presenza del prescritto numero di senatori, la proposta di parere favorevole, presentata dal relatore nella seduta di ieri, è posta ai voti e approvata.

La seduta termina alle ore 11,45.

Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari

Riunione n. 56

*Presidenza del Presidente
GIROTTO*

Orario: dalle ore 12 alle ore 13

AUDIZIONI INFORMALI DI RAPPRESENTANTI DEL GESTORE DEI SERVIZI ENERGETICI (GSE) E DI RAPPRESENTANTI DELLA RICERCA SUL SISTEMA ENERGETICO (RSE), NELL'AMBITO DELL'AFFARE ASSEGNATO N. 232 (RIFORMA DEL MERCATO ELETTRICO INFRAGIORNALIERO AL FINE DI RIDURRE IL COSTO DELL'ENERGIA ELETTRICA PER I CLIENTI)

LAVORO PUBBLICO E PRIVATO, PREVIDENZA SOCIALE (11^a)

Giovedì 9 maggio 2019

Plenaria

111^a Seduta

Presidenza della Presidente
CATALFO

La seduta inizia alle ore 9,10.

SULLA PUBBLICITÀ DEI LAVORI

La presidente CATALFO (M5S) avverte che per la seduta della Commissione è stata richiesta la pubblicità dei lavori, ai sensi dell'articolo 33, comma 4, del Regolamento del Senato, e che la Presidenza ha già fatto conoscere il proprio assenso. Dispone pertanto l'attivazione del circuito audiovisivo.

Prende atto la Commissione.

IN SEDE CONSULTIVA

Schema di decreto del Presidente della Repubblica concernente regolamento recante le procedure e le modalità per la programmazione e il reclutamento del personale docente e del personale amministrativo e tecnico del comparto dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica (AFAM) (n. 79)

(Osservazioni alla 7^a Commissione. Seguito e conclusione dell'esame. Osservazioni favorevoli con rilievi)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 7 maggio.

Il relatore AUDDINO (M5S) illustra una proposta di osservazioni favorevoli con rilievi, pubblicata in allegato al resoconto.

Nessuno chiedendo di intervenire, presente il prescritto numero di senatori, la presidente CATALFO mette ai voti lo schema di osservazioni favorevoli con rilievi formulato dal relatore.

La Commissione, a maggioranza, approva.

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

Proposta di nomina del professor Pasquale Tridico a Presidente dell'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS) (n. 22)

(Parere al Ministro per i rapporti con il Parlamento e la democrazia diretta, ai sensi dell'articolo 1 della legge 24 gennaio 1978, n. 14, nonché dell'articolo 3, comma 3, del decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 479. Seguito e conclusione dell'esame. Parere favorevole)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 7 maggio.

La PRESIDENTE ricorda che nella seduta pomeridiana di ieri si è svolta l'audizione del professor Tridico.

Il relatore ROMAGNOLI (*M5S*) propone di esprimere parere favorevole alla nomina del professor Pasquale Tridico a Presidente dell'INPS.

Il senatore LAFORGIA (*Misto-LeU*), come anticipato nel corso della seduta precedente, dichiara che voterà a favore della candidatura del professor Tridico a Presidente dell'INPS, sia perché convinto che egli possieda tutti i requisiti necessari per l'incarico e garantisca la necessaria indipendenza dal Governo, sia perché ritiene opportuno che la nomina debba essere sostenuta anche dall'opposizione, al fine di conferirgli maggiore forza e responsabilizzazione.

Nessun altro chiedendo di intervenire, si passa alla votazione, a scrutinio segreto, sulla proposta di parere favorevole avanzata dal relatore. Partecipano alla votazione i senatori AUDDINO (*M5S*), PEPE (*L-SP-PSd'Az*), in sostituzione del senatore Umberto Bossi, PERILLI (*M5S*), in sostituzione della senatrice Botto, CAMPAGNA (*M5S*), CATALFO (*M5S*), DE VECCHIS (*L-SP-PSd'Az*), RICCARDI (*M5S*), in sostituzione della senatrice Guidolin, LAFORGIA (*Misto-LeU*), LAUS (*PD*), MATRISCIANO (*M5S*), NISINI (*L-SP-PSd'Az*), NOCERINO (*M5S*), PARENTE (*PD*), PIZZOL (*L-SP-PSd'Az*) e ROMAGNOLI (*M5S*).

La proposta di parere favorevole risulta approvata con 13 voti favorevoli, una scheda bianca e un astenuto.

La seduta termina alle ore 9,30.

OSSERVAZIONI APPROVATE DALLA COMMISSIONE SULL'ATTO DEL GOVERNO N. 79

L'11^a Commissione permanente,

esaminato lo schema di decreto in titolo,

considerato che:

l'articolo 2, comma 3, lettera *a*), stabilisce che, a invarianza di costo complessivo della dotazione organica, i posti in organico vacanti del personale docente possono essere convertiti in posti in organico del personale tecnico – amministrativo, e viceversa, nel rispetto di un rapporto fra personale tecnico – amministrativo e personale docente non superiore a 0,5. L'eventuale conversione deve essere, comunque, motivata in relazione alla tipologia dei servizi di supporto e all'offerta formativa;

considerato, altresì, che:

l'articolo 6 comma 1, prevede la possibilità di conferire incarichi di insegnamento per peculiari e documentate esigenze didattiche alle quali non è possibile fare fronte con il personale di ruolo o con quello a tempo determinato nel limite delle dotazioni organiche, attraverso contratti stipulati ai sensi dell'articolo 2222 del codice civile, nel limite percentuale previsto dall'articolo 8, comma 2, secondo le seguenti modalità: 1) conferimento di incarichi a titolo gratuito o retribuito di durata non superiore a un triennio con esperti che abbiano acquisito una riconosciuta qualificazione artistica o professionale; 2) espletamento di procedure disciplinate con propri regolamenti che assicurano la valutazione comparativa dei candidati e la pubblicità degli atti, finalizzate a conferire incarichi di insegnamento retribuiti, anche pluriennali;

l'articolo 8, comma 2, seconda parte, specifica che gli Istituti superiori per le industrie artistiche e l'Accademia nazionale di arte drammatica non possono destinare annualmente una somma superiore all'80 per cento delle entrate correnti senza vincolo di destinazione alla stipula di contratti di insegnamento mediante le procedure di cui all'articolo 6;

esprime, per quanto di competenza, osservazioni favorevoli con i seguenti rilievi:

a) in merito all'articolo 2, comma 3, lettera *a*) dello schema di decreto in esame, valuti il Governo l'opportunità di recepire quanto espresso nel parere del Consiglio di Stato, Sezione Consultiva per gli Atti Normativi, Adunanza del 21 marzo 2019, nel quale si osserva che: «dal momento che, ai sensi delle norme vigenti, ogni Istituzione è dotata di una propria pianta organica (che fra l'altro è predisposta dai medesimi organi – Con-

siglio accademico e Consiglio di amministrazione – che approveranno il piano triennale, ma a differenza di questo deve essere approvata dal Ministero), sembra opportuno che lo schema chiarisca meglio il rapporto intercorrente fra pianta organica e piano triennale di reclutamento»;

b) in merito al conferimento di incarichi di insegnamento mediante le procedure di cui all'articolo 6 dello schema di decreto in esame, valuti il Governo l'opportunità di prevedere che gli incarichi siano sempre retribuiti e la somma ad essi destinata non superi il 40 per cento delle entrate correnti senza vincolo di destinazione.

POLITICHE DELL'UNIONE EUROPEA (14^a)

Giovedì 9 maggio 2019

Plenaria

95^a Seduta

Presidenza del Presidente
LICHERI

La seduta inizia alle ore 11,15.

IN SEDE REFERENTE

(944) Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea – Legge di delegazione europea 2018 (Doc. LXXXVI, n. 2)

Relazione programmatica sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea per l'anno 2019

(Doc. LXXXVII, n. 2) Relazione consuntiva sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea, relativa all'anno 2018, approvato dalla Camera dei deputati

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta del 29 aprile.

La senatrice TESTOR (*FI-BP*) propone un breve rinvio del termine di presentazione degli emendamenti.

Il PRESIDENTE propone quindi di rinviare il termine per la presentazione degli emendamenti a mercoledì 15 maggio alle ore 11, fermo restando il termine per la presentazione di eventuali subemendamenti, già previsto per giovedì 16 maggio alle ore 12.

La Commissione conviene.

IN SEDE CONSULTIVA

(1200) Modifiche al codice penale, al codice di procedura penale e altre disposizioni in materia di tutela delle vittime di violenza domestica e di genere, approvato dalla Camera dei deputati

(Parere alla 2^a Commissione. Esame e rinvio)

Il Presidente LICHERI (*M5S*), relatore, illustra il disegno di legge in titolo, di iniziativa governativa, già approvato dalla Camera dei deputati, che reca modifiche al codice penale, al codice di procedura penale e altre disposizioni in materia di tutela delle vittime di violenza domestica e di genere.

Nel merito esso si compone di 21 articoli, che individuano un catalogo di reati attraverso i quali si esercita la violenza domestica e di genere e, in relazione a queste fattispecie, interviene sul codice di procedura penale al fine di velocizzare l'instaurazione del procedimento penale e, conseguentemente, accelerare l'eventuale adozione di provvedimenti di protezione delle vittime. Il provvedimento, inoltre, incide sul codice penale per inasprire le pene per alcuni dei citati delitti, per rimodulare alcune aggravanti e per introdurre nuove fattispecie di reato.

Gli articoli da 1 a 3 del disegno di legge intervengono sul codice di rito penale prevedendo, a fronte di notizie di reato relative a delitti di violenza domestica e di genere: – che la polizia giudiziaria, acquisita la notizia di reato, riferisce immediatamente al pubblico ministero, anche in forma orale (articolo 1); che il pubblico ministero, entro 3 giorni dall'iscrizione della notizia di reato, assume informazioni dalla persona offesa o da chi ha denunciato i fatti di reato (articolo 2); che la polizia giudiziaria procede senza ritardo al compimento degli atti di indagine delegati dal PM e pone, sempre senza ritardo, a disposizione del PM la documentazione delle attività svolte (articolo 3).

L'articolo 4 introduce, all'articolo 387-*bis* c.p., e disciplina il nuovo reato di violazione dei provvedimenti di allontanamento dalla casa familiare e del divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalla persona offesa.

L'articolo 5 prevede l'attivazione di specifici corsi di formazione per il personale della Polizia di Stato, dell'Arma dei Carabinieri e della Polizia penitenziaria che si occupano di reati di violenza domestica e di genere.

L'articolo 6 prevede che, con riguardo ai reati di violenza domestica e di genere, la sospensione condizionale della pena è subordinata alla partecipazione a specifici percorsi di recupero.

L'articolo 7 introduce nel codice penale, all'articolo 558-*bis*, il nuovo delitto di costrizione o induzione al matrimonio.

L'articolo 8 incrementa di 7 milioni di euro, a decorrere dal 2020, la dotazione del Fondo di rotazione per la solidarietà alle vittime dei reati di tipo mafioso, delle richieste estorsive, dell'usura e dei reati intenzionali violenti, nonché agli orfani per crimini domestici.

L'articolo 9 prevede: l'aumento della pena per il delitto di maltrattamenti contro familiari e conviventi (articolo 572 c.p.). L'attuale pena della reclusione da 2 a 6 anni viene sostituita con la reclusione da 3 a 7 anni;

una fattispecie aggravata quando il delitto di maltrattamenti è commesso in presenza o in danno di minore, di donna in stato di gravidanza o di persona con disabilità, ovvero se il fatto è commesso con armi; in questi casi la pena è aumentata fino alla metà; l'aumento della pena per il delitto di atti persecutori (articolo 612-*bis* c.p.): l'attuale pena della reclusione da 6 mesi a 5 anni viene sostituita con quella della reclusione da un anno a 6 anni e 6 mesi; l'inserimento del delitto di maltrattamenti contro familiari e conviventi (articolo 572 c.p.) nell'elenco dei delitti che consentono, nei confronti degli indiziati, l'applicazione di misure di prevenzione; che il tribunale nel disporre in ordine alle misure di prevenzione possa, anche con riguardo agli indiziati di *stalking*, imporre il divieto di avvicinarsi a determinati luoghi, frequentati abitualmente da minori.

L'articolo 10 introduce nel codice penale il nuovo articolo 612-*ter* c.p., rubricato «Diffusione illecita di immagini o video sessualmente espliciti», volto a sanzionare il fenomeno del c.d. *revenge porn*.

L'articolo 11 modifica il codice penale intervenendo sull'omicidio aggravato dalle relazioni personali, di cui all'articolo 577 c.p., per estendere il campo d'applicazione delle aggravanti.

L'articolo 12 inserisce nel codice penale il delitto di deformazione dell'aspetto della persona mediante lesioni permanenti al viso (articolo 583-*quinquies*), conseguentemente abrogando l'attuale corrispondente ipotesi di lesioni personali gravissime.

L'articolo 13 inasprisce le pene per i delitti di violenza sessuale (articoli da 609-*bis* a 609-*octies* c.p.).

L'articolo 14 reca modifiche alle disposizioni di attuazione del codice di procedura penale e del codice di procedura civile, con la finalità di tutelare le vittime di reato.

Le stesse finalità di tutela delle vittime persegue anche l'articolo 15 che interviene sempre sul codice di procedura penale.

L'articolo 16 modifica il comma 2-*bis* dell'articolo 275 c.p.p. in materia di criteri di scelta delle misure cautelari.

L'articolo 17 modifica l'ordinamento penitenziario, intervenendo sull'articolo 13-*bis*, che prevede la possibilità per i condannati per delitti sessuali in danno di minori di sottoporsi a un trattamento psicologico con finalità di recupero e di sostegno, suscettibile di valutazione ai fini della concessione dei benefici penitenziari.

L'articolo 18 interviene sul riparto di somme tra le regioni per il rafforzamento della rete dei servizi territoriali, dei centri antiviolenza e dei servizi di assistenza alle donne vittime di violenza.

L'articolo 19 apporta modifiche al decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 204 (Attuazione della direttiva 2004/80/CE relativa all'indennizzo delle vittime di reato), individuando nella procura presso il tribunale, in luogo dell'attuale procura presso la Corte d'appello, l'autorità di assistenza cui rivolgersi quando il reato che dà diritto all'indennizzo sia stato commesso nel territorio di uno Stato membro dell'Unione europea e il richiedente l'indennizzo sia stabilmente residente in Italia.

L'articolo 20 interviene sulla disciplina del fondo per l'indennizzo delle vittime dei reati intenzionali violenti di cui al decreto legislativo n. 204 del 2007 inserendo al comma 2 anche il richiamo al nuovo reato di deformazione dell'aspetto della persona mediante lesioni permanenti al viso (articolo 583-*quinquies* c.p.).

L'articolo 21, infine, reca la clausola di invarianza finanziaria.

Per quanto non all'ordine del giorno della Commissione, il relatore segnala che, in Commissione di merito, l'esame dell'Atto Senato n. 1200 è congiunto con i disegni di legge nn. 174, 229, 295, 548, 335, aventi quali primi firmatari rispettivamente le senatrici Ginetti, Giammanco, Fedeli e il senatore Bertacco.

L'Atto Senato n. 229 interviene – similmente all'A.S. 1200 – sull'articolo 609-*septies* c.p., elevando il termine per la presentazione della querela per i reati di violenza sessuale e di *stalking* dagli attuali sei mesi a 24. Il disegno di legge n. 295, il cui contenuto riproduce quello dell'articolo 13, comma 4, lettera b), dell'A.S. n. 1200, porta da sei mesi ad un anno il termine per la presentazione della querela per i reati di violenza sessuale. L'Atto Senato n. 548 apporta anch'esso modifiche all'articolo 609-*septies* c.p. e ricalca il contenuto delle lettere a) e c) dell'articolo 13, comma 4, dell'A.S. 1200. Infine, il disegno di legge n. 335 prevede l'istituzione di un fondo di solidarietà per le vittime dei reati intenzionali violenti presso il ministero della giustizia.

L'esame dell'Atto Senato n. 1200 è stato altresì congiunto, il 7 maggio, con i disegni di legge nn. 174 e 662, a prima firma rispettivamente delle senatrici Ginetti e Pucciarelli, entrambi in materia di prevenzione e contrasto dei matrimoni forzati.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

(1248) Conversione in legge del decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32, recante disposizioni urgenti per il rilancio del settore dei contratti pubblici, per l'accelerazione degli interventi infrastrutturali, di rigenerazione urbana e di ricostruzione a seguito di eventi sismici

(Parere alle Commissioni 8^a e 13^a riunite. Rinvio del seguito dell'esame)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta antimeridiana di ieri.

Il PRESIDENTE comunica che sono pervenuti gli emendamenti relativi al disegno di legge in titolo, su cui la Commissione è chiamata a rendere parere.

Su richiesta del senatore LOREFICE (*M5S*), il PRESIDENTE propone di trattare insieme il testo del decreto-legge e i relativi emendamenti nella prossima seduta della Commissione.

La Commissione conviene e il seguito dell'esame è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 11,35.

COMMISSIONE PARLAMENTARE per le questioni regionali

Giovedì 9 maggio 2019

Plenaria

Presidenza del Vice Presidente
Davide GARIGLIO

La seduta inizia alle ore 9.

INDAGINE CONOSCITIVA

Indagine conoscitiva sul processo di attuazione del «regionalismo differenziato» ai sensi dell'articolo 116, terzo comma, della Costituzione

Audizione del professor Alfonso Celotto, Professore di diritto costituzionale presso l'Università degli studi «Roma Tre»

(Svolgimento e conclusione)

Davide GARIGLIO, *presidente*, avverte che l'audizione sarà trasmessa anche attraverso la *web-tv* della Camera dei deputati. Dà quindi la parola al professor Celotto.

Alfonso CELOTTO, *Professore di diritto costituzionale presso l'Università degli studi «Roma Tre»*, svolge una relazione sui temi oggetto dell'audizione.

Intervengono quindi i deputati Diego ZARDINI (*PD*), i senatori Rosa Silvana ABATE (*M5S*), Sonia FREGOLENT (*L-SP*), Franco DAL MAS (*FI-BP*), Erica RIVOLTA (*L-SP-PSd'Az*), Daniele MANCA (*PD*), nonché il presidente Davide GARIGLIO (*PD*).

Alfonso CELOTTO, *Professore di diritto costituzionale presso l'Università degli studi «Roma Tre»*, risponde ai quesiti posti e rende ulteriori precisazioni.

Davide GARIGLIO, *presidente*, ringrazia il professor Celotto e dichiara conclusa l'audizione.

La seduta termina alle ore 9,45.

**COMMISSIONE PARLAMENTARE DI VIGILANZA
sull'anagrafe tributaria**

Giovedì 9 maggio 2019

Plenaria

Presidenza del Presidente
Ugo PAROLO

La seduta inizia alle ore 8,45.

SULLA PUBBLICITÀ DEI LAVORI

Ugo PAROLO, *presidente*, comunica che la pubblicità dei lavori della seduta odierna sarà assicurata anche mediante la trasmissione in diretta *streaming*, con modalità sperimentale, sulla *web-tv* della Camera dei deputati.

Indagine conoscitiva «Per una riforma della fiscalità immobiliare: equità, semplificazione e rilancio del settore». Audizione di Gabriele Buia, presidente dell'Associazione nazionale costruttori edili (ANCE)

(Svolgimento e conclusione)

Ugo PAROLO, *presidente*, introduce i temi dell'audizione e comunica che sono presenti, in rappresentanza dell'ANCE, Marco Dettori, *vice presidente con delega al settore economico-fiscale-tributario*, e Marco Zandonà, *direttore dell'area fiscalità edilizia*.

Marco Dettori, *vice presidente con delega al settore economico-fiscale-tributario*, svolge una relazione al termine della quale prendono la parola, per formulare domande e richieste di chiarimento, i senatori Salvatore SCIASCIA (*FI-BP*) e Emiliano FENU (*M5S*), i deputati Carlo GIACOMETTO (*FI*) e Ugo PAROLO, *presidente*, alle quali rispondono Marco Dettori, *vice presidente con delega al settore economico-fiscale-tributario* e Marco Zandonà, *direttore dell'area fiscalità edilizia*.

Ugo PAROLO, *presidente*, ringrazia gli intervenuti per il contributo reso e dichiara conclusa l'audizione.

La seduta termina alle ore 10,10.

COMITATO PARLAMENTARE per la sicurezza della Repubblica

Giovedì 9 maggio 2019

Plenaria

Presidenza del Presidente
Lorenzo GUERINI

La seduta inizia alle ore 15,05.

AUDIZIONI

Audizione, ai sensi dell'articolo 31, comma 2, della legge n. 124 del 2007
(Svolgimento e conclusione)

Lorenzo GUERINI, *presidente*, introduce l'audizione del *Vice Direttore dell'Agenzia Informazioni per la Sicurezza Esterna (AISE)*, generale Giovanni CARAVELLI.

Giovanni CARAVELLI, *Vice Direttore dell'Agenzia Informazioni per la Sicurezza Esterna (AISE)*, svolge una relazione sui temi oggetto dell'audizione.

Intervengono, formulando domande e richieste di chiarimenti, Lorenzo GUERINI, *presidente*, il senatore Adolfo URSO (*FdI*), il deputato Antonio ZENNARO (*M5S*) e il senatore Francesco CASTIELLO (*M5S*), cui risponde il generale Giovanni CARAVELLI, *Vice Direttore dell'Agenzia Informazioni per la Sicurezza (AISE)*.

Lorenzo GUERINI, *presidente*, dopo aver ringraziato il generale Caravelli, dichiara conclusa l'audizione.

La seduta termina alle ore 16,15.

**COMMISSIONE PARLAMENTARE
per l'attuazione del federalismo fiscale**

Giovedì 9 maggio 2019

**UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle ore 8,15 alle ore 8,20.

Plenaria

(1^a antimeridiana)

Presidenza del Presidente
Cristian INVERNIZZI

La seduta inizia alle ore 8,30.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

Cristian INVERNIZZI, *presidente*, propone l'inversione dell'ordine del giorno procedendo prima alle comunicazioni del Presidente e successivamente all'audizione della Ministra per il Sud, Sen. Barbara Lezzi.

La Commissione approva.

COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE

Cristian INVERNIZZI, *presidente*, comunica che i Presidenti di Camera e Senato hanno convenuto sulla decisione presa – nella seduta del 3 aprile scorso – dall'Ufficio di Presidenza della Commissione, integrato dai rappresentanti dei gruppi, di avvalersi, ai fini delle complesse competenze che l'articolo 3 della legge n. 42 del 2009 affida alla Commissione parlamentare per l'attuazione del federalismo fiscale, della collaborazione di due consulenti, individuati sulla base delle indicazioni dei Gruppi parlamentari, nelle persone del prof. Alessandro Petretto, professore emerito

di scienza delle finanze ed economia pubblica presso l'Università di Firenze, e della dottoressa Algina Ferrara, funzionario del Ministero dell'economia e delle finanze.

Ricorda inoltre che l'Ufficio di Presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, ha convenuto che le consulenze avverranno a titolo gratuito, salvo soltanto il rimborso delle eventuali spese sostenute e adeguatamente documentate, connesse alla presenza richiesta ai lavori della Commissione, nel rispetto del limite di spesa costituito dalle risorse finanziarie a questo scopo destinate per l'attività degli organi bicamerali.

La seduta termina alle ore 8,35.

Plenaria

(2^a antimeridiana)

Presidenza del Presidente
Cristian INVERNIZZI

La seduta inizia alle ore 8,35.

AUDIZIONI

Audizione della Ministra per il Sud, Sen. Barbara Lezzi, su attuazione e prospettive del federalismo fiscale e sulle procedure in atto per la definizione delle intese ai sensi dell'articolo 116, terzo comma, della Costituzione

(Svolgimento, ai sensi dell'articolo 143, comma 2, del Regolamento della Camera, nonché ai sensi dell'articolo 5, comma 5, del Regolamento della Commissione, e conclusione).

Cristian INVERNIZZI, *Presidente*, avverte che la pubblicità dei lavori della seduta odierna sarà assicurata anche attraverso la trasmissione televisiva sul canale satellitare della Camera dei deputati e la trasmissione diretta sulla *web-TV* della Camera dei deputati. Introduce quindi l'audizione.

Barbara LEZZI, *Ministra per il Sud*, svolge un intervento sui temi oggetto dell'audizione, consegnando della documentazione alla Commissione.

Intervengono, per formulare quesiti ed osservazioni, i deputati Vita MARTINCIGLIO (*M5S*), Francesca Anna RUGGIERO (*M5S*), Gian Mario FRAGOMELI (*PD*), Paolo RUSSO (*FI*), Roger DE MENECH (*PD*), Marco OSNATO (*FdI*), nonché i senatori Vasco ERRANI (*Misto-LEU*),

Roberta FERRERO (*L-SP-PSd'Az*), Marco PEROSINO (*FI-BP*), e Paolo SAVIANE (*L-SP-PSd'Az*).

Barbara LEZZI, *Ministra per il Sud*, fornisce precisazioni e chiarimenti in merito ai quesiti e alle osservazioni poste.

Cristian INVERNIZZI, *Presidente*, ringraziando la Ministra, dispone che la documentazione consegnata sia allegata al resoconto stenografico della seduta odierna. Dichiarò quindi conclusa l'audizione.

La seduta termina alle ore 9,45.

